

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.46, 2.47, 11.32, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 16.4 della Relatrice e 2.04 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposta subemendativa 0.12.09.223 della Relatrice all'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo</i>)	48
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative e subemendative segnalate</i>)	49
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	108

SEDE REFERENTE:

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30

SEDE REFERENTE

Lunedì 18 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate e che nella medesima giornata sono stati depositati le proposte emendative 2.46, 2.47, 11.32, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06 e 16.4 della relatrice e 2.04 del Governo, alle quali sono stati poi presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*) nonché il subemendamento 0.12.09.223 della relatrice all'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo (*vedi allegato 2*).

Con riferimento a tali subemendamenti, fa presente che la presidenza ritiene inammissibile il subemendamento Alfonso Colucci 0.15.06.15, in quanto recante un incremento del contingente degli addetti all'ufficio del processo da destinare ai distretti delle Corti di appello. Ritiene altresì irricevibile il subemendamento Alfonso Co-

lucci 0.15.06.16, in quanto privo del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono.

Ricorda altresì che nella giornata di giovedì 14 novembre i gruppi hanno provveduto alle segnalazioni delle proposte emendative e subemendative (*vedi allegato 3*).

Fa presente che, in considerazione del fatto che i subemendamenti Alfonso Colucci 0.15.06.15 e 0.15.06.16, dichiarati, rispettivamente, inammissibile e irricevibile, il gruppo M5S, il gruppo ha segnalato in sostituzione i subemendamenti Auriemma 0.12.09.167 e Alfonso Colucci 0.12.09.186.

Rileva inoltre che il gruppo AVS ha segnalato l'emendamento Zaratti 1.21, che sostituisce l'emendamento Zaratti 12.27.

Invita quindi la relatrice, onorevole Kelany, a esprimere il parere sulle proposte emendative e subemendative in esame.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, con riguardo all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative a esso riferite, con l'eccezione della proposta emendativa Pastorella 1.51, su cui esprime parere favorevole. Propone inoltre l'accantonamento delle proposte emendative Alessandro Colucci 1.10, Zaratti 1.21, Gadda 1.23 e Battilocchio 1.36.

Con riguardo all'articolo 2, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative a esso riferite, con l'eccezione: delle identiche proposte emendative Gadda 2.27 e Battilocchio 2.28, su cui esprime parere favorevole, purché riformulate nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); della proposta emendativa Cannizzaro 2.44, su cui esprime parere favorevole, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); della proposta emendativa 2.46 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione; della proposta emendativa 2.47 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione, purché riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*); dell'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, su cui esprime parere favorevole.

Con riguardo all'articolo 3, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative a esso riferite.

Relativamente all'articolo 4 del provvedimento, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative ad esso riferite, con l'eccezione dell'emendamento 4.7 del Governo, su cui esprime parere favorevole.

Esprime altresì parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5. Propone invece l'accantonamento della proposta emendativa Bonafè 5.13.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 6, 9 e 10 del provvedimento.

Relativamente all'articolo 11 del provvedimento, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite. Propone l'accantonamento della proposta emendativa 11.32 a sua firma, e delle relative proposte subemendative, nonché della proposta emendativa Iezzi 11.31.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12 del provvedimento, proponendo invece l'accantonamento delle proposte emendative Onori 12.16, Iezzi 12.01 e 12.03, nonché della proposta emendativa 12.09 del Governo e relativi subemendamenti.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 13 e 14 del provvedimento.

Con riferimento all'articolo 15, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative a esso riferite, eccezion fatta per le proposte emendative 15.02 e 15.04 a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione. Propone poi l'accantonamento delle proposte emendative 15.03, 15.05 e 15.06 a sua firma e delle relative proposte subemendative.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 16 del provvedimento, con l'eccezione della proposta emendativa 16.4 (*nuova formulazione*) a sua firma, di cui raccomanda l'approvazione.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite agli articoli 17, 18 e 19 del provvedimento.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.04 e dell'emendamento 4.7 del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione della seduta per valutare i pareri espressi dalla relatrice e dal Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone una sospensione di cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 12.55.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, nell'elenco delle proposte emendative segnalate, i due subemendamenti Alfonso Colucci 0.15.06.15 e 0.15.06.16 dichiarati, rispettivamente, inammissibile e irricevibile sono stati sostituiti, ai fini della segnalazione, dai subemendamenti Auriemma 0.12.09.167 e Alfonso Colucci 0.12.09.186.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, propone l'accantonamento delle proposte subemendative Auriemma 0.12.09.167 e Alfonso Colucci 0.12.09.186, analogamente a quanto proposto per le restanti proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'articolo premissivo a sua prima firma

01.01, rileva che il provvedimento in esame evidenzia l'ulteriore fallimento dell'attuale Esecutivo nella gestione del fenomeno migratorio basata sulla legge Bossi-Fini e del tutto priva di una visione strategica ed innovativa. L'approccio del Governo, infatti, ruota attorno al meccanismo del cosiddetto *click day*, che ha già dimostrato gravi carenze nel fornire risposte adeguate al fabbisogno di imprese e famiglie. A suo avviso, occorrerebbe partire proprio da un'analisi accurata delle necessità del sistema produttivo, da sottoporre a revisioni periodiche nel corso dell'anno, nonché costruire un sistema che consenta la conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro. Al contrario, il provvedimento in esame alimenta il lavoro nero e lo sfruttamento, soprattutto nelle campagne.

Al riguardo, osserva che la proposta emendativa in esame e le successive mirano ad introdurre permessi di soggiorno individuali per le persone che lavorano già in Italia, sia pure in nero, proprio per consentire loro di uscire dalla situazione di sfruttamento. Analogamente, si prevede la concessione di permessi di soggiorno per formazione professionale, finalizzati a promuovere la formazione di manodopera qualificata, indispensabile per il nostro sistema produttivo. Ulteriori proposte emendative prevedono l'introduzione della figura di uno *sponsor*, il quale, tra le altre cose, possa garantire, alla scadenza del termine del permesso di soggiorno, l'effettività dell'eventuale rimpatrio.

Sottolineando che il Governo sembra non comprendere che la gestione del fenomeno migratorio è funzionale alla crescita economica e culturale del Paese, ribadisce il rammarico per la totale indisponibilità delle forze di maggioranza e dell'Esecutivo a confrontarsi sul merito delle proposte presentate dalle opposizioni, adottando un approccio ideologico e miope.

Paolo CIANI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Alfonso Colucci, stigmatizza la scelta di far confluire nel decreto flussi – unico provvedimento finalizzato a regolare l'ingresso legale dei migranti nel nostro Paese e che dunque dovrebbe rispondere a logiche di supporto

all'economia italiana – le norme di un altro provvedimento, che riguardano la protezione internazionale e la definizione della lista dei Paesi sicuri.

Ritiene altresì deplorabile che la maggioranza rifiuti, di fatto, di dialogare con l'opposizione per migliorare il provvedimento in esame, assai deficitario rispetto all'obiettivo di agevolare l'ingresso legale dei migranti: a tale riguardo, evidenza che la norma sul caporalato, sia pur adottata in seguito a gravissimi episodi di cronaca, rischia di disincentivare l'attività di denuncia dei lavoratori sfruttati, senza peraltro contribuire a far emergere le condotte illegali di quelle imprese che impiegano poche unità di lavoratori a fronte di ingenti guadagni.

Altrettanto inaccettabile, a suo avviso, è l'ostilità nei riguardi delle organizzazioni non governative che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare, le cui attività di ricognizione aerea vengono ulteriormente penalizzate dal provvedimento in esame.

Richiamando specificatamente l'articolo 12 del decreto-legge, sottolinea che le ispezioni tramite supporti elettronici potrebbero rivelare l'appartenenza etnica, l'orientamento sessuale o le opinioni politiche dei migranti, violando dati sensibili che sono tutelati dalla nostra Costituzione. Più in generale, nell'ambito storico attuale, segnato da numerosi conflitti e dalle drammatiche conseguenze del cambiamento climatico, denuncia il tentativo del Governo di smontare il sistema di protezione internazionale, uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, sancito dall'articolo 11 della Costituzione.

In conclusione, osserva che i provvedimenti in materia migratoria dovrebbero sempre essere discussi con spirito collaborativo, tenendo conto dell'interesse generale e non degli interessi di parte.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) osserva che l'esame dell'articolo premissivo Alfonso Colucci 1.01 offre l'opportunità di avviare una riflessione sul provvedimento in discussione, che, a suo avviso, dovrebbe rivestire un'importanza strategica per l'Italia. In particolare, richiama l'attenzione sul fatto che, come evidenziato dalla Banca

d'Italia, dal Forum Ambrosetti e dal Documento di economia e finanza dell'anno scorso, il nostro sistema ha un'urgenza concreta di incrementare il numero di ingressi regolari di lavoratori stranieri.

Sottolinea come l'attuale sistema di regolamentazione dell'ingresso nel Paese non sia adeguato, come dimostra il dato che meno di un quarto dei lavoratori che accedono regolarmente in Italia attraverso il decreto flussi e il meccanismo del cosiddetto «*click day*» vede concretizzarsi tale regolarità in un contratto di lavoro e in un permesso di soggiorno. Segnala come tale inefficienza sia in gran parte causata da difficoltà burocratiche e da ritardi nei tempi, durante i quali i datori di lavoro finiscono per occupare i posti vacanti con altri lavoratori.

Evidenzia inoltre come questo sistema rigido non favorisca l'ingresso di lavoratori stranieri regolari, ma piuttosto conduca alla permanenza in Italia di cittadini stranieri in una condizione di parziale regolarità, non finalizzata a un contratto di lavoro, per poi evolvere in una situazione di irregolarità. Sottolinea altresì come questo scenario richieda una riflessione approfondita su una riforma complessiva del sistema di ingresso dei lavoratori stranieri.

A tal proposito, segnala che l'articolo premissivo in discussione, proponendo l'introduzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro – identico all'emendamento Magi 1.03 – contribuisce a superare una delle principali finzioni introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (la cosiddetta legge Bossi-Fini), la quale prevede che i datori di lavoro possano selezionare lavoratori stranieri dall'estero senza una preesistente conoscenza diretta, una condizione che, nella realtà, raramente si verifica.

Ribadisce l'urgenza di introdurre una previsione che consenta una trasformazione immediata dell'ingresso in un permesso di soggiorno e in un contratto di lavoro. Pur riconoscendo la presenza di alcune misure positive nel provvedimento in esame, ritiene che esse non siano sufficienti a garantire una riforma strutturale del sistema dei flussi migratori, che do-

vrebbe includere modalità più efficaci di incontro tra domanda e offerta di lavoro e superare il metodo del « *click-day* », che, a suo avviso, presenta numerose falle. Si chiede inoltre se non sia il caso di prevedere che coloro che si trovano in una situazione di irregolarità in Italia possano regolarizzare la propria situazione nel rispetto di condizioni rigorose, quali ad esempio la possibilità di essere assunto presso un altro datore di lavoro. Fa presente come non vi sia una ragione condivisibile per opporsi a una simile soluzione. Segnala infine come le ultime analisi sul lavoro nero siano state condotte sulla base di paletti eccessivi, riservandole solo al lavoro agricolo o domestico, con la conseguenza che i lavoratori del settore meccanico hanno dovuto fingere di essere assunti come colf e badanti dei propri datori di lavoro, facendo così emergere rigidità difficilmente giustificabili in ordine all'implementazione della normativa vigente.

Osserva inoltre che la seconda parte del decreto riflette una modalità di produzione legislativa sotto la spinta della cronaca quotidiana, unendo alla materia degli ingressi dei lavoratori stranieri la questione dell'esame delle domande d'asilo fino ad arrivare agli emendamenti introdotti dalla relatrice che intervengono sulle competenze.

Nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo premissivo 01.01, chiede se sia stata esperita l'attività relativa alle dichiarazioni di inammissibilità da parte della Presidenza della Commissione in ordine agli emendamenti presentati dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, conferma che la presidenza ha effettuato la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate dalla relatrice.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda i numerosi provvedimenti adottati dal Governo che sembrano basarsi su una strategia « anti-immigrazione » utilizzata prevalentemente per fini comunicativi e propagandistici. Evidenzia come tali provvedimenti non abbiano tuttavia finora prodotto risultati auspicabili per il Governo.

In merito al decreto contenente misure contro le Organizzazioni non governative (ONG), rileva come solo il 10 per cento dei salvataggi in mare sia effettuato dalle imbarcazioni delle ONG. Sottolinea sul punto che la previsione secondo la quale tali organizzazioni non possono effettuare salvataggi multipli vada a svantaggio della vita umana, che viene considerata sacra solo in alcune circostanze, ma non quando si tratta di operazioni di salvataggio in mare.

Osserva inoltre che a seguito del naufragio di Cutro, che ha registrato quasi 100 morti, e di Roccella Jonica, che ha causato circa 65 morti, il Governo non ha provveduto ad adeguare e a rendere più efficienti le procedure e le misure di salvataggio in mare, ma ha preferito introdurre un decreto che altera principi fondamentali del diritto internazionale. Ricorda in particolare la procedura accelerata alle frontiere per coloro che arrivano dai cosiddetti Paesi sicuri, o le previsioni adottate contro gli scafisti, che rappresentano l'anello debole della rete dei trafficanti, anziché nei confronti di questi ultimi, che sono ben noti e individuabili, nonché l'introduzione della cauzione da 2500 a 5000 euro per coloro che non possono essere trattenuti perché provenienti da Paesi sicuri.

Segnala come le modifiche legislative che riguardano i minori sono altrettanto preoccupanti: si stabilisce che, una volta compiuti i 16 anni, i giovani migranti possono essere trasferiti in un centro per adulti, alterando la definizione di « maggiore età » fissata a 18 anni. La decisione di prolungare la permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) da 16 a 18 mesi, inoltre, appare come una misura afflittiva che comporta un incremento dei costi per lo Stato, senza che se ne vedano benefici tangibili.

Evidenzia inoltre come l'esperienza dei centri per migranti in Albania, che ha avuto modo di visitare insieme al deputato Colucci, rappresenti un ulteriore fallimento della gestione dell'accoglienza. Questi centri, costruiti per ospitare 3.000 persone, al momento della visita ne ospitavano solo sette, e il personale, tra cui forze di polizia e operatori, si trovava in una condizione di

frustrazione per la totale mancanza di attività. Osserva che questo dimostra l'inadeguatezza e la scarsa efficienza di tali strutture, che, anziché essere riqualificate, continuano a rimanere sotto-utilizzate.

Per quanto riguarda il decreto flussi, sebbene vi fosse un'urgenza di intervenire, ritiene che il Governo ha scelto di non affrontare la questione in modo serio e strutturato. La vera necessità sarebbe stata quella di superare la Legge Bossi-Fini, che non fa altro che produrre irregolarità e distorsioni nel sistema, e di riorganizzare l'intero processo. Tuttavia, evidenzia che la realtà è che il Governo non sembra realmente intenzionato a gestire il fenomeno migratorio in maniera razionale e organizzata, poiché tale approccio non sarebbe più funzionale alla narrazione politica che punta a demonizzare i migranti, accusandoli di essere la causa di tutti i mali del Paese. Non superando la Legge Bossi-Fini, segnala che i lavoratori stagionali, una volta concluso il loro periodo di impiego, non hanno alcuna possibilità di cercare un altro lavoro in modo regolare, dal momento che il periodo concesso per farlo (60 giorni) è del tutto insufficiente, mentre sarebbe necessario un lasso di tempo di almeno 180 giorni. In aggiunta, in base a quanto previsto con il permesso di soggiorno per attesa e occupazione, previsto per i lavoratori stagionali, osserva che i datori di lavoro preferiscono ricorrere al lavoro irregolare, trovando un altro lavoratore senza l'onere di dover regolarizzare la situazione del precedente.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per riprendere le considerazioni della presidente Boldrini, che dichiara di condividere, e per riallacciarsi alle argomentazioni degli altri colleghi che l'hanno preceduta. Rileva in primo luogo che siamo di fronte all'ennesimo intervento in materia di immigrazione, cui il Governo ricorre quando non sa cosa altro fare, anche con l'obiettivo di distogliere l'attenzione da altri provvedimenti, tra i quali per esempio il disegno di legge di bilancio sul quale si sta manifestando un giudizio decisamente negativo. Fa presente quindi che il suo gruppo si opporrà, come ha sempre fatto sull'argomento, trattandosi di una questione di prin-

cipio. Precisa a tale proposito che, al di là delle singole disposizioni, si ravvisano anche in questo caso gli estremi di una comune idea di fondo, cioè quella di elevare i migranti al principale nemico pubblico al fine di scatenare contro di loro l'opinione pubblica e di trarne vantaggio. Ritiene che – come già avvenuto in passato – ciò si evinca sia dal contenuto del provvedimento sia dal tenore delle proposte emendative presentate e considera tale atteggiamento inaccettabile oltre che in controtendenza rispetto alle stesse dichiarazioni della Presidente del Consiglio, la quale ha rilevato in più occasioni il mancato funzionamento dell'attuale sistema, che sarebbe criminale e criminogeno, e addirittura, con un colpo di teatro si è recata personalmente in procura, come se fosse una privata cittadina. Dichiaro quindi che il suo gruppo non è affezionato a tale sistema, al quale riconosce di non aver messo mano quando era al Governo mancando in quell'occasione le condizioni politiche e numeriche per farlo. Fa quindi presente che l'unico modo per cambiare il sistema è quello di modificare la legge Bossi-Fini, introducendo un meccanismo che incroci la domanda e l'offerta di lavoro e corredandolo di elementi di garanzia, quali ad esempio la *sponsorship*. A suo avviso si otterrebbe in tal modo un risultato migliore rispetto al *click day* previsto dal decreto flussi che per la gran parte riguarderà persone che si trovano già nel nostro Paese. Nel ricordare che, al di là delle dichiarazioni retoriche, la più grande regolarizzazione è stata portata avanti proprio da un esponente dell'attuale maggioranza, rileva che i pareri espressi da relatrice e Governo dimostrano l'assoluta indisponibilità della maggioranza verso le proposte emendative del Partito democratico e dell'opposizione tutta. Quanto alle proposte emendative della relatrice e del Governo di cui è stato chiesto l'accantonamento si domanda se l'intenzione sia quella di bocciarle, senza avere il coraggio di dirlo, o se invece si voglia ulteriormente modificarle. Considerato che in alcuni casi si tratta di proposte di rilevante contenuto politico, invita la relatrice o il Governo a

chiarire questo aspetto, anche per evitare il soliloquio delle opposizioni.

Enrica ALIFANO (M5S), sottolineando come molto sia stato già detto dai colleghi che l'hanno preceduta, rileva come si stia affrontando un tema, che ha carattere non emergenziale ma strutturale, in modo sbagliato con una produzione alluvionale di provvedimenti decisamente non risolutivi. Richiama quindi le argomentazioni di molti dei soggetti auditi, segnalando in particolare le considerazioni di Confindustria in ordine alla carenza di personale in molti settori produttivi e all'esigenza di far entrare nel nostro Paese e regolarizzare un maggior numero di soggetti. Ricordando inoltre la discrasia rilevata dalla CGIL tra nulla osta e visti di soggiorno e tra nulla osta e contratti di lavoro stipulati, a riprova del mancato funzionamento del sistema attuale, sottolinea come gli interventi della maggioranza abbiano fini esclusivamente propagandistici, mentre al contrario il tema andrebbe affrontato con serietà, senza sventolare l'immigrazione come uno stendardo politico. Reitera quindi la proposta già avanzata, in parte con finalità provocatoria, di istituire una Commissione bicamerale che indaghi su un fenomeno come quello migratorio che agita la nostra società e sposta il consenso popolare, al fine di consentire l'individuazione di soluzioni a questioni come il lavoro e la denatalità. Si augura in conclusione che tale proposta venga accolta.

La Commissione respinge l'articolo premissivo Alfonso Colucci 01.01.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente preliminarmente che l'emendamento a sua prima firma 1.2 fa seguito all'articolo premissivo appena esaminato e si propone di introdurre uno strumento utile a legalizzare l'ingresso di migranti nel nostro Paese, attraverso l'istituzione di un permesso temporaneo di soggiorno per ricerca di lavoro. Rileva il mancato funzionamento dell'attuale sistema del *click day*, dal momento che esso dovrebbe incrociare domanda ed offerta di lavoro tra soggetti che non si

conoscono, impedendo quindi l'instaurarsi di quella relazione personale che caratterizza il rapporto di lavoro, a maggior ragione se si tratta di cura e assistenza alla persona. Nel sottolineare che il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro rappresenta uno strumento efficace per contrastare l'immigrazione clandestina, il lavoro nero e il caporalato, fa presente che la seconda parte dell'emendamento introduce la disciplina dell'attività di intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari, attraverso la costituzione di una rete di soggetti a tal fine autorizzati. Sottolineando come in tal modo il fabbisogno di risorse umane delle imprese sarà soddisfatto grazie all'individuazione di persone abili al lavoro, aggiunge che il suo emendamento delinea una bozza del cosiddetto cassetto nazionale, richiesto da molti dei soggetti auditi. Nel far presente che tali soggetti detengono già molte informazioni che potrebbero condividere con il Ministero competente per favorire le relative pratiche amministrative. Tiene a precisare che l'obiettivo della proposta del Movimento 5 Stelle non è l'accoglienza indiscriminata né la sanatoria, dal momento che il comma 6 del nuovo articolo 22-bis del testo unico in materia di immigrazione che si propone di introdurre, prevede la revoca del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro in caso dovessero venire in luce esigenze securitarie, che stanno a cuore anche all'opposizione. Al contrario l'intento è quello di favorire l'accoglienza, valorizzando il migrante, in quanto persona portatrice di diritti e di prerogative, e promuovendo l'integrazione culturale, rilevando come la disposizione introdotta preveda anche l'eventuale presentazione di documentazione attestante il livello di conoscenza della lingua italiana. Aggiunge che il comma 8 del nuovo articolo 22-bis prevede l'interconnessione dei sistemi tra questure e INPS, in modo da garantire il controllo sul territorio dell'intero fenomeno migratorio, con l'obiettivo di una sua ordinata organizzazione, e da prevenire la commissione di reati o di irregolarità.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ritiene che il parere contrario espresso sull'emenda-

mento in esame dimostri che il Governo non vuole una gestione ordinata di flussi migratori e neppure la presenza trasparente dei migranti che si trovano nel nostro Paese. Nel segnalare che, come ricordato anche dal collega Alfonso Colucci, la prima parte dell'emendamento riguarda l'istituzione di un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro e la seconda parte introduce una disciplina dell'intermediazione, fa presente come tutti i soggetti auditi abbiano evidenziato l'esigenza di ingressi regolari di lavoratori stranieri. Nel far presente che entrare in Italia per cercare un lavoro non costituisce un crimine, rileva come la previsione di ingressi legali consenta tra l'altro di sottrarre persone al mercato dei trafficanti. Aggiunge che diverse possono essere le declinazioni del permesso di soggiorno temporaneo, da quello per ricerca di lavoro a quello per nuova occupazione, nel caso in cui la formalizzazione del contratto non sia intervenuta per ragioni indipendenti dalla responsabilità del migrante, a quello per ricerca di lavoro attraverso la *sponsorship*. Fa quindi presente che il meccanismo di emersione si inceppa, di fronte al caso di tante persone che lavorano continuativamente da anni nel nostro Paese e che tuttavia – essendo entrate irregolarmente – non possono essere regolarizzate, nonostante che i datori di lavoro vogliano farlo. Si domanda perché il Governo abbia espresso contrario sull'emendamento del collega Alfonso Colucci, perché non voglia ridurre le irregolarità e perché voglia complicare la vita di chi ha già un lavoro in Italia. Ipotizza che tale situazione faccia comodo al Governo e alla maggioranza perché in caso contrario si renderebbero conto della necessità di mettere in campo tutti gli strumenti utili a favorire la regolarizzazione. A suo avviso l'obiettivo reale è quello di non governare il fenomeno migratorio ma di favorire la presenza di migranti irregolari e delinquenti, essendo ciò funzionale alla narrazione della maggioranza. Considera tale atteggiamento gravissimo, dal momento che in tal modo si finisce per rendere scientemente l'Italia più insicura, dal momento che i migranti saranno sempre più precari e pertanto in-

dotti più facilmente a commettere azioni illegali.

Paolo CIANI (PD-IDP) ritiene che l'emendamento in discussione apra un capitolo importante sulla necessità di regolare nel modo migliore possibile i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, evitando ogni strumentalizzazione.

Rileva che al giorno d'oggi il sogno del posto fisso abbia lasciato il posto a una situazione di notevole mobilità lavorativa, che vale sia per i cittadini italiani, sia per gli stranieri che entrano nel Paese. Appare dunque di notevole importanza regolarizzare la presenza degli stranieri anche in tale nuovo contesto.

Evidenzia inoltre come la presenza degli stranieri sul territorio nazionale subisca le conseguenze di una narrazione che non rispetta la realtà dei fatti: spesso, infatti, i soggetti definiti « irregolari » non sono clandestini, bensì persone alla ricerca di un lavoro che non vogliono permanere in situazioni ambigue o irregolari. La perdita del lavoro, per il cittadino straniero, implica l'ingresso in una condizione di irregolarità che talvolta viene addirittura strumentalizzata dai datori di lavoro, i quali ne agitano lo spettro per minacciare i lavoratori.

Tale situazione appare ancora più grave alla luce dell'attuale quadro normativo, che richiede al datore di assumere un lavoratore straniero ancora prima di conoscerlo; tale circostanza risulta problematica, specialmente in settori delicati quali i servizi alla persona e il lavoro domestico.

Ricorda che il Governo ha acconsentito, in via sperimentale, all'avvio del sistema dei cosiddetti corridoi lavorativi, tramite i quali il lavoratore straniero avvia un percorso di formazione già all'interno del proprio Paese di origine, quindi ancor prima di essere assunto in Italia: ritiene che si tratti di un modello da far crescere nel tempo.

Sotto un diverso profilo, rammenta come tuttora vi sia un numero alto di pratiche di emersione sospese o inevase, anche risalenti nel tempo, in particolare nel settore agricolo e nel settore del lavoro domestico. La mancata evasione di tali pratiche im-

plica, di fatto, che una vasta platea di lavoratori si trovino in un vero e proprio limbo. Ricorda peraltro che la maggior parte degli stranieri che entrano in Italia lo fanno con l'intento di trovare un impiego, e non certo per permanere in condizioni irregolari.

Conclude affermando, quindi, che la regolamentazione dei permessi di soggiorno per lavoro, come delineata dalla proposta emendativa in esame, risponde a esigenze di stretta attualità e, come tale, non ha connotazioni ideologiche.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, come concordato per le vie brevi, rinvia il seguito della seduta alla fase pomeridiana della giornata.

La seduta termine alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Lunedì 18 novembre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

C. 2088 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica altresì che l'esame del

provvedimento riprenderà dall'emendamento Alfonso Colucci 1.3. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, sottolinea che esso mira a sovvertire la logica attuale del provvedimento in esame, prevedendo, in primo luogo, la determinazione del fabbisogno di manodopera e, in secondo luogo, la presentazione delle domande. Osserva, peraltro, che in base alla proposta emendativa il fabbisogno viene determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico; in altri termini, vengono coinvolti tutti i soggetti necessari a garantire la corrispondenza tra le effettive esigenze del mondo del lavoro e le quote previste dal decreto flussi.

Tra l'altro, rileva che l'emendamento consente anche una revisione periodica delle quote nel corso dell'anno, anche al fine di soddisfare le esigenze di lavoro stagionale. A suo avviso, si tratta di una impostazione virtuosa, in grado di promuovere la migrazione legale, che contribuisce a sostenere la competitività del Paese e favorire l'integrazione degli stessi migranti.

Sulla scorta di queste considerazioni, sollecita la relatrice ed il Governo a rivedere il parere contrario sull'emendamento in questione, che ha il preciso scopo di migliorare l'efficienza del decreto flussi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.3, rileva che, sul piano storico, il sistema delle quote è stato utilizzato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1921, allo scopo di limitare l'emigrazione italiana, nel quadro

dell'obiettivo più ampio di contingentare gli ingressi dai Paesi del Mediterraneo. A seguire, nel secondo dopoguerra tale sistema è stato utilizzato anche da alcuni Paesi europei. Venendo all'epoca attuale, osserva che in base ad accurate analisi scientifiche il sistema delle quote ha dimostrato gravi inefficienze, in quanto opera solo sulla base delle nazionalità, senza tener conto delle effettive esigenze del mondo datoriale.

Preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento in questione, evidenzia che esso contribuisce a ridurre le criticità della disciplina proposta dalla maggioranza che, basandosi sul meccanismo del cosiddetto *click day*, ha determinato solo una parziale stabilizzazione del lavoro nero, senza incidere sull'effettivo fabbisogno di manodopera del sistema produttivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.3 e gli identici emendamenti Soumahoro 1.5, Magi 1.6, Alfonso Colucci 1.7 e Bonafè 1.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alessandro Colucci 1.10, come richiesto dalla relatrice.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gadda 1.12, rileva che esso mira a consentire la convertibilità dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro, sulla base di una disciplina introdotta nella scorsa legislatura e poi soppressa con il decreto-legge numero 20 del 2023 (cd. « decreto Cutro »). A suo avviso, consentire ai migranti di stabilizzare la propria posizione costituisce un vantaggio per l'intera collettività, favorendo l'inclusione e circoscrivendo i rischi di devianza.

Pertanto, il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo su tale proposta emendativa dimostra per l'ennesima volta l'approccio ideologico della maggioranza rispetto a questa materia e rappresenta un atto di autolesionismo collettivo.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Steger 1.13: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 1.16.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 1.16 e Gadda 1.20

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.21, come richiesto dalla relatrice.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), nell'illustrare l'emendamento 1.22 a sua prima firma, segnala che esso introduce il principio di irricevibilità della domanda presentata dal datore di lavoro nel caso in cui, nel triennio precedente, lo stesso non abbia instaurato rapporti di lavoro con cittadini stranieri autorizzati all'ingresso. Fa presente che questa modifica si rende necessaria affinché i datori di lavoro che non dimostrano un comportamento coerente con gli impegni assunti nei confronti di questi lavoratori, o che non riescono ad assumerli per ragioni non adeguatamente giustificate, non vedano accolta la loro domanda.

Osserva inoltre come, dalle audizioni svolte dalla Commissione, emerga che la disposizione contenuta nel disegno di legge, cui l'emendamento si riferisce, non tenga sufficientemente conto delle specificità del settore agricolo. Infatti, segnala che un datore di lavoro potrebbe non aver concluso il rapporto di lavoro con il lavoratore straniero perché la procedura di domanda ha richiesto tempi troppo lunghi, e nel frattempo il tipo di mansione, legato al ciclo stagionale, non sia più praticabile. Pertanto, fa presente che l'emendamento propone di chiarire meglio le cause di non imputabilità della mancata assunzione in capo al datore di lavoro, prevedendo anche un contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore, per valutare la fondatezza della motivazione e stabilire se si tratti di un caso di irricevibilità della domanda o se i tempi della domanda non siano compatibili

con le esigenze stagionali del lavoro agricolo.

Osserva infine che l'emendamento appare una proposta di buon senso, nata a seguito delle audizioni del settore agricolo, non comprendendo i motivi per i quali non possa essere valutato positivamente.

La Commissione respinge l'emendamento Onori 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Gadda 1.23, come richiesto dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Onori 1.24.

Matteo MAURI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Bonafè 1.25, fa presente che esso prevede che, nel caso di mancato perfezionamento del contratto di lavoro a causa della non conferma del nulla osta da parte del datore di lavoro per varie ragioni — come il cambio di decisione del datore di lavoro o la perdita di interesse dello stesso, e i ritardi nel procedimento — al lavoratore venga attribuita la titolarità di un permesso di ricerca di lavoro valido per un anno. Ricorda come tale tipologia di permesso sia già prevista dal nostro ordinamento nel caso di licenziamento, e quindi si applica anche in altre situazioni simili. L'obiettivo, come rileva, è offrire una seconda opportunità al lavoratore qualora venga meno la disponibilità del datore di lavoro.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bonafè 1.25.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) chiede ai colleghi del gruppo PD-IDP di sottoscrivere l'emendamento Bonafè 1.25, evidenziando che si tratta di un intervento migliorativo del testo e ritenendo pertanto incomprensibile che il Governo non ne valuti la finalità positiva, visto che la modifica proposta mira a facilitare la possibilità per il lavoratore straniero di cercare un'altra occupazione, evitando che rimanga intrappolato in una situazione di irregolarità.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede se l'accantonamento dell'emendamento Gadda 1.23 implichi anche un accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.25, per la coincidenza parziale tra i due testi.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 1.25.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, chiede l'accantonamento dell'emendamento Colucci 1.26.

La sottosegretaria Wanda FERRO concorda con l'orientamento testé espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Onori 1.27.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.30, identico agli emendamenti 1.28 e 1.29, facendo presente che si propone di ampliare il termine per la comunicazione della conferma della domanda di nulla osta, che attualmente grava sul datore di lavoro. Osserva che questa modifica ha l'obiettivo di alleggerire l'aggravio degli adempimenti a carico della pubblica amministrazione, che è anche responsabile dello spoglio preventivo delle domande per il rilascio del nulla osta. Ritiene che riconoscere un termine più ampio ai datori di lavoro è una misura di buon senso, in quanto contribuisce a evitare che il lavoratore si trovi nell'impossibilità di perfezionare il contratto di lavoro, con evidente beneficio per tutte le parti coinvolte.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Alifano 1.30, evidenziandone la rilevanza, in quanto si colloca nell'interesse sia del datore di lavoro che del buon esito dell'intera operazione prevista dal provvedimento. Fa presente che l'emendamento propone di estendere il termine per la conferma del nulla osta da una settimana a 15 giorni, osservando come

il termine di una settimana risulti troppo breve e non garantisca un adeguato incrocio tra domanda e offerta. Ritiene che una scadenza così breve possa produrre danni anche per lo Stato, impedendo una gestione ottimale delle opportunità lavorative.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Zaratti 1.28, Gadda 1.29 e Alifano 1.30 e l'emendamento Bonafè 1.25 che era stato in precedenza accantonato per valutare l'eventuale connessione con l'emendamento Gadda 1.23.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.31 in analogia con altre proposte emendative è volto ad estendere a dieci giorni il termine imposto al datore di lavoro per la conferma del nulla osta, pena il rigetto dell'istanza. Si domanda per quale motivo il Governo non voglia accettare di dare più tempo ai datori di lavoro, considerato che la stessa Presidente del Consiglio ha più volte evidenziato l'esigenza di incrementare il numero di ingressi regolari di lavoratori stranieri nel nostro Paese, anche come misura di contrasto all'immigrazione irregolare. Se questo è dunque l'obiettivo del Governo, peraltro condiviso dall'opposizione oltre che da diversi altri soggetti, non si capisce la ragione per cui si introducano sempre nuovi ostacoli nei confronti di datori di lavoro e lavoratori. Nel riconoscere con riguardo alla prima parte del provvedimento l'introduzione di alcune migliorie al meccanismo attuale, anticipa che quanto alla seconda parte – sulla quale non si trova d'accordo – vi sarà invece molto da discutere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.31 e Onori 1.32.

Alfonso COLUCCI (M5S), in linea con quanto già detto in precedenza, fa presente che l'emendamento Auriemma 1.34 è volto a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nei confronti del soggetto che non abbia ottenuto

la formalizzazione del contratto per responsabilità del datore di lavoro. Si domanda per quale motivo si voglia pregiudicare il soggetto per colpe a lui non addebitabili, inducendolo in una condizione di irregolarità. Ritiene che ciò costituisca un ennesimo esempio della politica criminogena del Governo, destinata a incrementare il lavoro nero e il caporalato e a fornire alla criminalità organizzata ulteriore manodopera. Ritiene che la politica della maggioranza sia criminogena anche nei confronti della popolazione italiana, dal momento che finisce per indebolire la sicurezza del Paese, come dimostrato dall'incremento di reati predatori da strada verificatosi con il Governo Meloni. Rilevando l'incapacità del Governo di attuare una politica migratoria che faccia dei migranti un fattore di crescita del Paese, chiede di conoscere le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.34, di cui auspica l'accoglimento.

La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.34.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) fa presente che intende affrontare l'emendamento Bonafè 1.35, di contenuto analogo alla proposta emendativa appena respinta, sotto un punto di vista speculare rispetto a quanto evidenziato dal collega Alfonso Colucci. Sottolinea quindi che l'emendamento, analogamente a quanto avviene in molti Paesi, è volto ad introdurre una clausola di flessibilità in favore di coloro che lavorano, per evitare di far perdere tempo ai datori di lavoro con beghe di natura burocratica, favorendo nel frattempo i migranti in buona fede. Chiede che l'emendamento venga accantonato, al fine di comprendere se vi sia l'esigenza di flessibilità sopra richiamata.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel far presente che il tema è oggetto anche dell'emendamento Gadda 1.23 precedentemente accantonato, sottolinea l'esigenza di introdurre clausole di buon senso, volte a consentire margini di flessibilità nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori incolpevoli, alla luce di una ragionevolezza

che appare mancante nel provvedimento in esame. Nel rilevare che la ristrettezza dei termini previsti finirà per rendere inapplicabili le disposizioni, costringendo la maggioranza ad un ulteriore intervento, rinviene un intento punitivo verso lavoratori che non hanno potuto formalizzare il contratto per responsabilità del datore di lavoro. Fa quindi presente che impedire a tali lavoratori di accedere ad un permesso temporaneo per attesa occupazione significa fare di loro una più facile manodopera per la criminalità e dunque sottrarli al controllo dello Stato. Nel manifestare il dubbio che la maggioranza preferisca non avere cognizione delle persone migranti, rileva l'esigenza di affrontare la questione con pragmaticità, facendo attenzione all'applicazione concreta delle norme.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Battilocchio 1.36.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara candidamente che si sarebbe aspettato l'accoglimento dell'emendamento Bonafè 1.40, soprattutto in relazione alla seconda parte relativa al ricongiungimento familiare. Sollecita sull'argomento un atteggiamento di buon senso e di decenza legislativa ed umana, domandandosi come si possa essere contrari al ricongiungimento familiare, che – oltre ad essere in linea con altri strumenti normativi – costituisce la garanzia di una migliore integrazione. Ritiene che la questione specifica va al di là delle diverse visioni del fenomeno migratorio e si appella alla relatrice ed al Governo per un accantonamento dell'emendamento, invitandoli a farsi pervadere dal dubbio.

Matteo MAURI (PD-IDP), riallacciandosi alle considerazioni del collega Toni Ricciardi, chiede al Governo a quale delle due parti di cui si compone l'emendamento Bonafè 1.40 sia contrario, se a quella relativa alla stipula di accordi con l'ingresso

di apolidi e rifugiati oppure a quella in materia di ricongiungimento familiare. Sollecita pertanto l'accantonamento della proposta emendativa, al fine di decidere se almeno uno dei due interventi da essa recato possa essere considerato degno di riflessione. Chiede in particolare quale sia la ragione della contrarietà con riguardo all'ingresso di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR, non ravvisandone alcuna, a meno di non ipotizzare che il Governo non si fidi dell'organizzazione internazionale.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, dichiara l'indisponibilità ad un accantonamento dell'emendamento Bonafè 1.40.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.40.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.39 è volto a individuare una procedura per l'ingresso di lavoratori provenienti da Paesi terzi, attraverso la realizzazione di programmi di formazione organizzati dai nostri Ministeri e con un importante ruolo affidato alle regioni, in un'ottica quindi che dovrebbe essere ben vista dall'attuale maggioranza. Fa quindi presente che in questa logica l'emendamento è volto a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta nei confronti di tali lavoratori. Ritiene che si tratti di una proposta di buon senso, se si vogliono ridisegnare le prospettive del fenomeno migratorio in una dimensione di sfida e non di emergenza, sottolineando come puntare sulla formazione significhi rispondere al fabbisogno del mondo imprenditoriale, su cui si è tutti d'accordo, e insieme incrementare le possibilità di integrazione degli stranieri. Dichiara in conclusione che sarà grata al Governo e alla relatrice se riteranno di modificare il loro parere.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, si dichiara indisponibile a rivedere il parere sull'emendamento Onori 1.39.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Onori 1.39 e 1.41

e gli identici emendamenti Onori 1.42 e Alessandro Colucci 1.43.

Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Bonafè 1.45 rientra in una tipologia di proposte emendative già illustrata, essendo volto ad estendere a centottanta giorni la durata prevista tra la fine del contratto di lavoro e l'ottenimento di una nuova occupazione. Nel rilevare come la maggioranza stia riducendo i termini che sarebbe preferibile allungare e stia al contrario estendendo quelli che sarebbe meglio restringere, ritiene necessario avere senso della realtà. Rilevando quindi quanto sia difficile trovare un nuovo lavoro per un italiano, e dunque a maggior ragione per un soggetto straniero, fa presente che il migrante che avrà visto concluso il precedente contratto e che non abbia trovato nei sessanta giorni previsti dal provvedimento una nuova occupazione, non tornerà nel proprio Paese ma finirà per ingrossare le fila degli irregolari. Nel ritenere che sia interesse di tutti dare più tempo ai lavoratori stranieri per trovare lavoro, si dichiara convinto in conclusione che l'intento della maggioranza sia quello di avere più irregolari.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.45.

Enrica ALIFANO (M5S) fa presente che l'emendamento Auriemma 1.46 di contenuto analogo al precedente, rappresenta una proposta di buon senso, ritenendo che il primo obiettivo della legislazione nazionale in materia di immigrazione debba essere quello di integrare le persone che vengono in Italia alla ricerca di un lavoro e che, una volta trovata un'occupazione, contribuiscono alla crescita e al benessere del nostro Paese. Sottolineando che, come già evidenziato dal collega Mauri, la ricerca di un lavoro è difficile per un italiano e a maggior ragione per uno straniero, considera inopportuno introdurre termini stringenti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro che sono alla ricerca di manodopera e che hanno più volte manifestato il loro disagio.

La Commissione respinge l'emendamento Auriemma 1.46.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) rileva come anche l'emendamento Gadda 1.47 tenti di intervenire nella questione, al fine di risolvere le problematiche poste al sistema nel suo complesso, attraverso l'introduzione di una previsione che almeno scomputi il periodo di tempo intercorso tra il termine del contratto e la nuova opportunità di lavoro dal calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta. Ritiene che tale misura vada a vantaggio non soltanto del lavoratore, il quale arriva in Italia sulla base del decreto flussi perché nel nostro Paese vi è necessità di manodopera, ma anche del sistema imprenditoriale. A suo parere non è un caso che sia proprio il Governo Meloni, che fa la voce più dura contro l'immigrazione, ad aumentare le maglie numeriche del decreto flussi. Nel dichiararsi convinta che la competenza su queste disposizioni dovrebbe essere del Ministero del lavoro, in modo da favorire l'applicazione di misure di natura pragmatica, si domanda se il retropensiero della maggioranza non sia piuttosto quello di evitare di governare l'immigrazione. Richiama a tale proposito le affermazioni del Ministro Valditara, il quale, durante l'odierna presentazione della fondazione Giulia Cecchettin, ha dichiarato che la violenza nei confronti delle donne sarebbe amplificata dalla presenza degli immigrati. Ritenendo tali dichiarazioni inaccettabili e inopportune considerata la sede oltre che smentite dai fatti, nel contestare l'approccio politico della maggioranza, ribadisce che in questo caso si tratta di individuare una soluzione concreta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gadda 1.47, Caramiello 1.49 e Pastorella 1.50; approva quindi l'emendamento Pastorella 1.51 (*vedi allegato 4*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Alfonso Colucci 1.52 e Gadda 1.54 .

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo ag-

giuntivo Soumahoro 1.02; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.06.

Riccardo MAGI (MISTO) interviene per illustrare l'emendamento 1.04 a sua firma, evidenziando che la proposta emendativa intende reintrodurre il meccanismo di *sponsorship*, il quale prevede un'adeguata garanzia economica e sociale – tra cui la disponibilità di un alloggio sul territorio nazionale – per l'ingresso regolare di stranieri nel territorio. Ricorda che l'emendamento sostanzialmente riproduce il contenuto di una proposta di legge a sua prima firma, l'A.C. 69, assegnato alla Commissione Affari Costituzionali, ma di cui non è stata ancora avviato l'esame.

Evidenzia inoltre che la sua proposta emendativa intende apportare una revisione più profonda e complessa del Testo unico immigrazione; ritiene infatti che il provvedimento in esame apporti modifiche limitate e circoscritte al predetto Testo unico, così lasciandone immutato l'impianto fondamentale e, di fatto, non risolvendo il problema relativo agli ingressi.

Matteo MAURI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del collega Magi, evidenzia che il provvedimento in esame non risponde alla fondamentale esigenza di individuare un sistema, alternativo al meccanismo dei flussi, per consentire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. A suo parere, nonostante la Presidente del Consiglio abbia criticato l'attuale sistema, il Governo non sembra adottare soluzioni alternative.

Ritiene che il meccanismo di *sponsorship*, che si propone di reintrodurre con l'emendamento in esame, sia una delle possibili soluzioni alle criticità evidenziate dallo stesso Esecutivo, dunque non comprende la contrarietà espressa dalla relatrice e dal Governo.

Chiede che la *sponsorship* sia quanto meno affiancata al vigente sistema, accanto ai DPCM « flussi », anche in via sperimentale e per una quota limitata degli ingressi.

Rileva infatti come tale meccanismo, in passato, abbia sortito effetti positivi.

Chiede dunque che la proposta emendativa sia perlomeno accantonata e che si avvii un'ulteriore riflessione sul tema.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Magi 1.04.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.04.

Riccardo MAGI (MISTO) interviene per illustrare l'emendamento 1.03 a sua firma, il quale istituisce il permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di lavoro, prevedendo che l'attività di intermediazione possa essere esercitata – allo scopo di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro – da soggetti pubblici e privati già indicati dalla legge Biagi e nel *Jobs Act*, in presenza di specifiche condizioni. Evidenzia che anche la proposta emendativa in parola è mutuata da una precedente proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta tra l'altro da sindacati e da enti del Terzo settore.

Sottolinea che si tratta di un tema che intende avanzare senza che ciò denoti un atteggiamento ostruzionistico, bensì nell'ottica del dialogo con l'Esecutivo, di cui non comprende l'atteggiamento ostile.

Ricorda in proposito che la Presidente del Consiglio Meloni si è rivolta alla Direzione Nazionale Antimafia con un esposto, lamentando gravi violazioni di legge nello svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto flussi; tuttavia, si chiede come mai il Governo non intenda o non abbia la capacità di revisionare tale meccanismo.

Rileva come le malversazioni abbiano in realtà riguardato una percentuale minima di casi e ritiene, dunque, che il problema non risieda nell'infiltrazione della criminalità organizzata nel meccanismo del decreto flussi, bensì nei notevoli ritardi che hanno riguardato tali procedure. Rammenta infatti che meno di un quarto di coloro che hanno fatto ingresso nel Paese attraverso il « decreto flussi » ha ottenuto un permesso di soggiorno e la firma del

contratto di lavoro; ritiene che a tali problematiche l'Esecutivo debba fornire una soluzione, e che l'emendamento in esame provi a fornire una prima risposta.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.03.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per illustrare l'emendamento Colucci 1.05, in qualità di cofirmataria. Ritiene che esso risponda a tre esigenze fondamentali: anzitutto, quella dell'integrazione, in quanto consente allo straniero presente sul territorio dello Stato italiano a qualsiasi titolo – anche ove non gli sia riconosciuto il diritto di asilo o altre forme di protezione – di ottenere il permesso di soggiorno ove dimostri di essersi pienamente integrato nel tessuto sociale italiano. Al contempo, la proposta emendativa risponde alle richieste di manodopera avanzate dal settore produttivo, in quanto prevede che lo straniero si dichiari disponibile immediatamente al lavoro. Infine, per soddisfare le istanze legate alla sicurezza pubblica, si disciplinano ipotesi che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno, addirittura prevedendone la revoca, nel caso in cui lo straniero rappresenti una minaccia. Ritiene che sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti sull'emendamento in questione, dunque, ne richiede l'accantonamento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, conferma il parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 1.05.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Alfonso Colucci 1.05 e 2.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Onori 2.2, Gadda 2.3, Zaratti 2.4, Serracchiani 2.5 e Alfonso Colucci 2.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 2.7; si intende vi abbia rinunciato.

Comunica che l'emendamento Zaratti 2.10 è sottoscritto dall'onorevole Alfonso Colucci.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.10.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 2.9 a sua prima firma, che intende elevare da 10.000 a 25.000 il numero di nulla osta, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza alla persona e nel settore sociosanitario. Ritiene che tale innalzamento sia doveroso, alla luce delle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento.

Matteo MAURI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento dell'onorevole Colucci, ne condivide le osservazioni. Inoltre, chiede delucidazioni sull'eventuale presenza di un nesso tra l'emendamento in esame e l'emendamento 2.47 della relatrice come riformulato. Osserva che anche la nuova formulazione dell'emendamento della relatrice fa riferimento a una percentuale di ingressi e che, rispetto al testo originario dell'emendamento presentato, è stato espunto il riferimento al numero di 10.000 istanze.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per chiarire che il proprio emendamento amplia il numero assoluto delle istanze. L'emendamento della relatrice sembra invece riguardare le quote riservate alle lavoratrici donne in specifici settori.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 2.9.

Fabio PORTA (PD-IDP) interviene per illustrare l'emendamento Bonafè 2.16, manifestando stupore per l'atteggiamento dell'Esecutivo che, a suo avviso, sta disattendendo le esigenze del settore produttivo, che si trova alla ricerca urgente di manodopera sul mercato.

L'emendamento in parola intende dare efficienza, velocità e fornire coordinamento funzionale al provvedimento, attraverso l'ampliamento del ruolo dei patronati, or-

ganizzazioni da molto tempo impiegate nella gestione dei flussi migratori. Evidenza come tali enti abbiano da tempo avviato fruttuose collaborazioni con le Amministrazioni dello Stato e che, in alcune zone del Paese, svolgano attività indispensabili.

Matteo MAURI (PD-IDP) si ricollega all'intervento dell'onorevole Porta, ricordando l'importanza e la professionalità dei patronati, che di fatto coadiuvano le istituzioni pubbliche nello svolgimento di importanti compiti nel settore fiscale e lavoristico. Si tratta di soggetti aventi un forte radicamento sociale, con competenze che talvolta superano quelle dei funzionari pubblici.

A sostegno della proposta emendativa in esame, evidenzia come la presentazione di un emendamento della relatrice, volto ad allargare il novero dei soggetti legittimati a presentare la richiesta di nulla osta al lavoro, già dimostri come il perimetro delineato dal provvedimento non sia sufficiente e richieda, pertanto, ulteriori ampliamenti.

Conclude ribadendo la funzione e l'importanza dei patronati, enti che hanno funzioni para-statali e le cui competenze sono vaste, dalle dichiarazioni dei redditi alle pratiche in materia di lavoro.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Zaratti 2.15 e Bonafè 2.16.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello della relatrice in merito all'accantonamento degli identici emendamenti Zaratti 2.15 e Bonafè 2.16.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte subemendative all'emendamento 2.46 della relatrice che per un errore materiale compaiono in una parte successiva del fascicolo.

La Commissione respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.2.46.1.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.46.3, ne chiede l'accantonamento, vertendo su una materia – i patronati – analoga a quella degli identici emendamenti Zaratti 2.15 e Bonafè 2.16, appena accantonati.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, accoglie la richiesta di accantonare gli identici subemendamenti Guerra 0.2.46.2 e Boschi 0.2.46.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Guerra 0.2.46.2 e Boschi 0.2.46.3, nonché dell'emendamento della relatrice 2.46.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.17, evidenzia che nel corso delle audizioni la quasi totalità delle associazioni datoriali si sono dichiarate disponibili a collaborare con le autorità competenti per la comunicazione di tutti i dati relativi alle sottoscrizioni o mancate sottoscrizioni dei contratti di soggiorno, al fine di fornire alla pubblica amministrazione un supporto informativo indispensabile per una gestione più oculata del fenomeno migratorio. Trattandosi, peraltro, di una misura che non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sollecita la relatrice ed il Governo a rivedere il parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 2.17.

Alfonso COLUCCI (M5S), illustrando la proposta emendativa a sua prima firma 2.19, evidenzia che essa mira a sopprimere la norma che impone al lavoratore migrante di richiedere un nuovo nulla osta alla scadenza dei primi dodici mesi di lavoro, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti

2.18 e Alfonso Colucci 2.19, nonché l'emendamento Bonafè 2.20, gli identici emendamenti Bonafè 2.21 e Magi 2.22, e gli emendamenti Onori 2.23, Gadda 2.25 e Alfonso Colucci 2.26.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione dell'emendamento Gadda 2.27 proposta dalla relatrice.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'identico emendamento Battilocchio 2.28 proposta dalla relatrice.

Le Commissione approva gli identici emendamenti Gadda 2.27 (*nuova formulazione*) e Battilocchio 2.28 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 4).

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.29, sottolineando che un'azione efficace di contrasto al caporalato e al lavoro nero richiede un incremento dei controlli, che devono essere capillari, ed un inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che violano le prescrizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alifano 2.29, nonché gli identici emendamenti Onori 2.31 e Zaratti 2.32 e le identiche proposte emendative Gadda 2.34 e Serracchiani 2.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che si passa ora all'esame delle proposte subemendative relative all'emendamento della relatrice 2.47 che per un errore materiale compaiono in una parte successiva del fascicolo.

La Commissione respinge il subemendamento Zaratti 0.2.47.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il subemendamento Zaratti 0.2.47.3 non verrà posto in votazione in quanto non più riferibile alla nuova formulazione dell'emendamento 2.47 della relatrice.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, illustra la proposta emendativa a sua firma 2.47, come riformulata.

Matteo MAURI (PD-IDP) chiede chiarimenti sul testo della riformulazione, in particolare sulle quote riservate alle lavoratrici straniere.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, fornisce i chiarimenti richiesti.

Matteo MAURI (PD-IDP), dichiarandosi non soddisfatto delle delucidazioni ricevute, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento della relatrice 2.47.

La Commissione approva l'emendamento 2.47 (*nuova formulazione*) della relatrice.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 2.36, evidenzia che esso mira ad incrementare la quota dei migranti che possono entrare nel nostro Paese, venendo incontro alle esigenze del sistema produttivo.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 2.36.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando l'emendamento Bonafè 2.37, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso ha lo scopo, tra le altre cose, di favorire la regolarizzazione dei migranti che già lavorano nel nostro Paese, riducendo nel contempo gli oneri a carico della pubblica amministrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 2.37, nonché gli identici emendamenti Zaratti 2.38 e Bonafè 2.39, le identiche proposte emendative Zaratti 2.40 e Bonafè 2.41 e gli identici emendamenti Zaratti 2.42 e Bonafè 2.43.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Cannizzaro 2.44 proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Cannizzaro 2.44 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 2.45.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 2.02, osserva che esso mira a stabilire una quantificazione massima – determinata in 50 mila unità lavorative su base annuale – delle istanze di regolarizzazione degli stranieri presenti nel territorio dello Stato. Chiede, quindi, alla relatrice di valutare l'opportunità di accantonare la proposta emendativa in esame.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, si dichiara indisponibile ad accettare la richiesta di accantonamento.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Magi 2.01 e Bonafè 2.02.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che si passa ora all'esame della proposta subemendativa relativa all'articolo aggiuntivo del Governo 2.04.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.2.04.2, evidenzia che esso mira a sanare, almeno in parte, l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza che caratterizza il decreto-legge in esame.

La Commissione respinge il subemendamento Alifano 0.2.04.2.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo (*vedi allegato 4*).

Matteo MAURI (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.2, identico all'emendamento Soumahoro 3.1, entrambi miranti alla soppressione dell'intero articolo 3. Sottolinea che, così come è redatto, l'articolo in questione suggerisce che gli uffici consolari all'estero non siano in grado di verificare tempestivamente l'autenticità della documentazione presentata a supporto della domanda di visto, ritenendo le disposizioni in esso contenute come una sorta di accusa nei con-

fronti dell'operato svolto dalle strutture periferiche italiane all'estero.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Soumahoro 3.1 e Bonafè 3.2.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.3, sottolinea come il provvedimento rischi di avere un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori provenienti da Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, che sarebbero considerati più vulnerabili a pratiche illegali relative alla richiesta dei visti d'ingresso. Evidenzia che le problematiche sollevate sotto questo aspetto possono essere affrontate in modo più efficace attraverso il dialogo e l'interlocuzione diplomatica. Ribadisce quindi l'importanza di mantenere elevati standard nelle relazioni internazionali dell'Italia. Ritiene che, sebbene i Paesi con una maggiore incidenza di documenti contraffatti meritino un'attenzione particolare, non si debba tuttavia bloccare o ostacolare le richieste di visto provenienti dai cittadini di tali Paesi.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come le misure cui l'emendamento Onori 3.3 si riferisce finiscano per descrivere il Pakistan, il Bangladesh e lo Sri Lanka come Paesi « insicuri », non applicando il silenzio assenso sulle domande di nulla osta provenienti da questi Stati. Fa notare che tale deroga si applicherebbe solo nel caso in cui la domanda di lavoro venga presentata da cittadini di Paesi che il Governo italiano considera ad alto rischio di documentazione contraffatta, e qualora venga riscontrata l'assenza dei presupposti di legge. Sottolinea che questa presunzione, che riguarda la provenienza delle domande da Paesi considerati insicuri, evidenzia una presunta incapacità degli organismi preposti di verificare la veridicità della documentazione, creando inoltre un clima di sospetto verso i citati Paesi, che sono di grande rilevanza per le relazioni internazionali dell'Italia nello scenario dell'Indo-pacifico. Concludendo, ritiene che tale disposizione debba essere abrogata e annun-

cia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in questione.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), ad integrazione del proprio intervento, ricorda che la III Commissione sta conducendo un'indagine conoscitiva sull'area dell'Indo-Pacifico, durante la quale sono state svolte una serie di audizioni che hanno evidenziato l'esigenza di rafforzare il ruolo dell'Italia in quel contesto geopolitico. Sostiene quindi che ridurre il livello delle relazioni internazionali con i Paesi citati richiede una valutazione attenta e approfondita, e chiede pertanto l'accantonamento del proprio emendamento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Onori 3.3.

Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea che la norma oggetto dell'emendamento viola il principio di uguaglianza, come emerso durante un'audizione presso la Commissione, alla quale ha partecipato un'importante associazione di giuristi, e rischia di discriminare alcune popolazioni rispetto ad altre. Evidenzia inoltre che tale discriminazione potrebbe compromettere le relazioni internazionali dell'Italia con i Paesi dell'Indo-Pacifico. Per questi motivi, chiede una maggiore riflessione sull'emendamento e ribadisce la richiesta di accantonamento.

Matteo MAURI (PD-IDP) avverte che la norma in esame rischia di etichettare alcuni Paesi come «insicuri», mettendo in evidenza le possibili conseguenze di tale scelta e l'impatto che essa potrebbe avere sulle relazioni internazionali dell'Italia. Sottolinea inoltre il rischio di discriminazione nei confronti di alcuni cittadini, derivante da questa impostazione.

La Commissione respinge l'emendamento Onori 3.3.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 17.20.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 3.4, chiede chiarimenti circa i motivi che hanno portato il Governo e il relatore a esprimere parere contrario sul predetto emendamento, il cui obiettivo è inserire una precisazione riguardo alla conformità al diritto europeo e agli obblighi internazionali, anche in considerazione del principio di gerarchia delle fonti.

La sottosegretaria Wanda FERRO spiega che il parere contrario riguarda un emendamento che introduce una previsione priva di significato pratico, poiché il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale devono essere comunque rispettati in ogni caso, in conformità agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Ribadisce inoltre che non esistono particolari limitazioni all'ingresso di lavoratori provenienti da determinati Paesi.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 3.4.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento De Monte 3.01.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di ritirare l'emendamento De Monte 3.01.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni per cui il collega Paolo Emilio Russo ha ritirato l'articolo aggiuntivo De Monte 3.01, che fa quindi proprio, trattandosi di una proposta di buon senso che intende consentire al lavoratore straniero di utilizzare la patente di guida rilasciata dal Paese terzo di origine nelle more della conversione di tale patente conformemente alle regole dell'Unione europea. Sollecita pertanto un supplemento di riflessione, ai fini del cambiamento del parere espresso, su una proposta emendativa di carattere concreto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 3.01 e l'emendamento Alfonso Colucci 4.2.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.3, volto a favorire la creazione di canali regolari di ingresso per la ricerca di lavoro e la realizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa propedeutici. Si tratta a suo avviso di una proposta di buon senso, volta a favorire flussi regolari di lavoratori stranieri attraverso pratiche virtuose che consentano di attingere a manodopera professionalmente formata in grado di contribuire alla crescita e al benessere del Paese. Rilevando che l'emendamento interviene sul comma 3 dell'articolo 4 del provvedimento inteso a realizzare programmi di cooperazione con i Paesi terzi, fa presente che si tratta dell'ennesima proposta migliorativa del testo presentata dal Movimento 5 Stelle, volta a perseguire l'immigrazione regolare, così come le precedenti proposte in materia di permesso di soggiorno temporaneo o di conversione del nulla osta in permesso di soggiorno. Considera inspiegabile il parere contrario sull'emendamento 4.3 di cui auspica l'approvazione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene per sostenere l'emendamento 4.3 del collega Alfonso Colucci, con particolare riguardo per la parte finale in cui si fa riferimento all'organizzazione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica. A suo avviso si tratta di una proposta utile ad affrontare la questione dell'integrazione del soggetto straniero e della sua conoscenza della realtà territoriale nella quale si trasferisce, sottolineando come Governo e maggioranza si attardino su questioni legate alla sicurezza e alla burocrazia invece di porre attenzione alla formazione di chi arriva e lavora in Italia. Rileva l'esigenza di mettere mano a strumenti che aprano possibilità professionali e che potrebbero essere adeguati ad affrontare la vera questione della migrazione in uscita dal nostro Paese.

Matteo MAURI (PD-IDP) aggiunge la sua voce a quella dei colleghi per porre in evidenza un aspetto molto delicato, legato alla formulazione del comma 3 dell'articolo

4 del decreto in cui si fa riferimento alla «realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie». Ritiene indispensabile che il perimetro della disposizione venga circoscritto, limitando la cooperazione di polizia – che considera positiva se messa in atto con Stati affidabili – a quei Paesi che forniscano garanzia in termini di rispetto dei diritti umani, per evitare il rischio che un miliardo di euro venga destinato alla cooperazione con la Libia o addirittura direttamente con i servizi segreti egiziani. Pertanto, nel ribadire di non essere contrario pregiudizialmente alla cooperazione di polizia, considera necessario accogliere l'emendamento del collega Alfonso Colucci, che chiede di sottoscrivere, eventualmente anche riformulandone il testo. Sollecita comunque una riflessione da parte della relatrice e del Governo al fine di provare a circoscrivere il perimetro della disposizione, eventualmente facendo riferimento in ultima analisi all'elenco dei cosiddetti Paesi sicuri.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, dichiara la propria indisponibilità ad un supplemento di riflessione sull'emendamento Alfonso Colucci 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 4.3.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.4.7.1 e sul successivo Auriemma 0.4.7.3, fa presente che si tratta di proposte volte a rifinanziare il provvedimento dal momento che mancano le risorse in favore delle prefetture, delle ambasciate e degli uffici consolari che necessitano di essere dotate del necessario personale. Segnala a tale proposito che la dotazione prevista dalla legge n. 197 del 2022 per i contratti a termine stipulati dal Ministero dell'interno è stata significativamente ridotta con riguardo all'anno 2024, in favore di un minimo finanziamento per l'anno 2025. Rileva come la medesima operazione venga fatta anche con riguardo agli uffici delle

Corti d'appello che con il provvedimento in esame vengono gravati di nuove competenze sia con riguardo al ricorso verso il provvedimento di trattenimento delle Commissioni territoriali sia relativamente alle domande di convalida dei fermi amministrativi. Fa presente che è di questi minuti la notizia dell'appello rivolto da 26 presidenti delle corti di appello di Milano al Presidente della Repubblica – e indirizzato anche al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia e ai Presidenti di Camera e Senato – per arginare il disastro che si preannuncia per i loro uffici in conseguenza delle norme contenute nel decreto-legge all'esame del Parlamento. Nel rilevare che si tolgono competenze alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari senza dotare le Corti d'appello delle necessarie risorse per incrementare il personale, ritiene che queste vengano volontariamente ingolfate per non farle lavorare e per smontare il sistema dei controlli giudiziari in materia di immigrazione. Sottolinea come sia a rischio anche la realizzazione degli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riguardo all'efficientamento della giustizia e alla riduzione della durata dei processi. Sollecita quindi una riflessione in merito alle disposizioni che riguardano la Corte d'appello, ribadendo l'esigenza di disporre adeguati stanziamenti al fine di consentire agli uffici di lavorare serenamente e di fornire la necessaria risposta di giustizia, a meno che non si voglia mettere il bastone tra le ruote ai magistrati così come agli uffici delle prefetture e delle ambasciate.

La Commissione respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.4.7.1.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per svolgere una dissertazione meno dotta di quella del collega Alfonso Colucci di cui apprezza il tocco ironico nel momento in cui preleva le necessarie risorse dagli stanziamenti previsti nel Protocollo tra Italia e Albania. Nel rilevare che con le somme che si stanno sprecando per l'attuazione del Protocollo si potrebbe intervenire in molti

ambiti, invita ad usare meglio le risorse finanziarie, sottolineando come maggioranza e Governo non vogliano finanziare le disposizioni che introducono.

La Commissione respinge il subemendamento Auriemma 0.4.7.3 ed approva l'emendamento 4.7 del Governo (*vedi allegato 4*).

Alfonso COLUCCI (M5S) rileva che l'emendamento a sua prima firma 4.5 prevede uno stanziamento di poco più di 10 milioni di euro, vale a dire di una somma assai esigua rispetto alle risorse finanziarie destinate all'attuazione del Protocollo con l'Albania e alla costruzione di due centri imponenti, due veri e propri penitenziari a cielo aperto nel quale ha potuto constatare di persona la presenza di un gran numero di operatori e di personale delle forze di polizia, a fronte di soli sette migranti. Fa quindi presente le spese connesse al trasferimento, alla permanenza e al trattamento di indennità di tale personale, tanto più che successivamente i sette migranti sono stati riportati in Italia in ragione della mancata convalida del trattenimento da parte dei tribunali nazionali. Ribadisce pertanto l'enorme spreco di risorse dei cittadini italiani, che avrebbero potuto essere destinate alla sicurezza del Paese, anche considerato l'incremento dei reati predatori, sottolineando che i migranti dovrebbero comunque essere riportati indietro dall'Albania sia in quanto riconosciuti titolari del diritto di asilo sia in caso contrario per il loro rimpatrio, sempre a condizione che l'attuale Governo sia in grado di garantirlo. Si dichiara stupito del parere contrario espresso su un emendamento che stanziava soltanto 10 milioni di euro e ne ravvisa le ragioni nel fatto che esso non assolve alle esigenze di propaganda elettorale come invece il Protocollo Italia Albania.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 4.5.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Ascari 4.6, evidenziando che

il « modello Albania » ha ingenerato, a fronte di una spesa molto ingente il cui ammontare è stimato tra i 650 milioni e il miliardo, solo 180 nuove assunzioni.

A suo avviso, invece, investimenti effettuati nella gestione regolare dei flussi sul territorio nazionale potrebbero ingenerare un numero di gran lunga superiore di nuove assunzioni. Rileva come l'emendamento in esame, in particolare, intenda evitare il blocco dello scorrimento delle graduatorie, allo scopo di recuperare professionalità; il governo sul territorio dei processi migratori, a suo parere, genera occupazione e consente l'arricchimento professionale.

Chiede dunque all'Esecutivo e alla relatrice di svolgere ulteriori approfondimenti e modificare il parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Ascari 4.6.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) annuncia il ritiro di tutte le proposte emendative del proprio gruppo parlamentare su cui vi è parere contrario della relatrice e del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica la sottoscrizione dell'emendamento Gadda 4.02 da parte dell'onorevole Toni Ricciardi.

Fabio PORTA (PD-IDP) interviene sull'emendamento Gadda 4.02, manifestando stupore per il parere espresso dal Governo e dalla relatrice. Ritiene infatti la proposta emendativa in linea con l'intento dell'Esecutivo di regolarizzare i flussi, in quanto si propone di svolgere un'attività di inclusione degli immigrati nel tessuto sociale del Paese attraverso percorsi di formazione sociale e civico-linguistica.

Rileva che lo stanziamento previsto nell'emendamento, pari a cinque milioni, sia una somma irrisoria rispetto a quella originariamente stanziata, e poi effettivamente spesa, dal Governo per la gestione dei migranti al di fuori dei confini dello Stato. Reputa infatti più utile, e più realistico, gestire adeguatamente la presenza di stranieri nel territorio dello Stato attraverso percorsi di integrazione.

Riccardo MAGI (MISTO) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento Gadda 4.02, concordando con l'onorevole Porta sull'esiguità dello stanziamento richiesto, a fronte di un investimento che ritiene strategico per un'accoglienza di qualità; concorda altresì sulla sproporzione tra quanto previsto dalla proposta emendativa, che stanziava una somma irrisoria, e le ingenti risorse disposte per la gestione dei migranti al di fuori del territorio dello Stato.

Evidenzia poi che il provvedimento in esame appare addirittura schizofrenico: da un lato, evidenzia la difficoltà del Governo nel portare avanti politiche efficaci per gli ingressi regolari nel Paese, dall'altro rileva gli sforzi notevoli che si concretizzano nella permanenza temporanea di poche persone in Albania.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole all'emendamento Gadda 4.02, in quanto non solo esso va nel senso dell'integrazione, ma va anche nella direzione di ottimizzare le risorse, specialmente a paragone dell'investimento ingente per smistare i migranti in territorio straniero. Chiede dunque che l'Esecutivo svolga ulteriori approfondimenti sull'emendamento in parola.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 4.02.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 4.03 a sua prima firma, col quale si intende operare una semplificazione documentale per l'apertura di conti di pagamento da parte di lavoratori stranieri, nelle more della sottoscrizione di un contratto di soggiorno. Ritiene infatti che tale semplificazione consenta di evitare che le retribuzioni siano versate in contanti, in tal modo scoraggiando il fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento. La tracciabilità dei flussi finanziari a suo parere va incontro a esigenze di legalità e di trasparenza, anche nei rapporti economici. Dal momento che l'emendamento non presenta oneri si chiede

il motivo del parere contrario del Governo e della relatrice.

Matteo MAURI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento dell'onorevole Colucci, non vede motivi di natura politica che impediscano di accogliere la proposta in parola, che soddisfa l'interesse generale all'accesso ai conti correnti. Chiede dunque all'Esecutivo se vi siano ostacoli di fattibilità tecnica che motivano il parere contrario.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, chiede che l'emendamento Alfonso Colucci 4.03 sia accantonato.

La sottosegretaria Wanda FERRO concorda con il parere testé espresso dalla relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 4.03. Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.1 Soumahoro; si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso COLUCCI (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 5.2 a sua prima firma, evidenziando come l'intero articolo 5 del provvedimento presenti profili di criticità. Esso anzitutto sovverte l'impianto previgente, di fatto chiedendo al soggetto sfruttato un atteggiamento attivo in precedenza non contemplato.

Evidenzia come, nei casi di sfruttamento lavorativo, siano in gioco due tipi di interessi: da un lato la tutela della vittima, e dall'altro, la protezione delle indagini sui fenomeni illeciti. A suo parere, tuttavia, il provvedimento propende nettamente per la protezione delle indagini.

L'articolo 5, infatti, dispone che la vittima di sfruttamento lavorativo « contribuisca utilmente » all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, al fine di ottenere un permesso di soggiorno, dunque richiede un atteggiamento attivo, ben diverso dalla « cooperazione » richiesta dalle disposizioni previgenti. Le esigenze di ordine pubblico sono dunque anteposte alla

tutela della persona, elemento che rende letteralmente « indigeribile » l'articolo 5 al suo gruppo parlamentare.

Ricorda inoltre che nel corso delle audizioni è stata segnalata l'indeterminatezza della locuzione « contributo utile », la quale non definisce correttamente in cosa si debba concretizzare il comportamento del lavoratore sfruttato. La formulazione della norma espone dunque il lavoratore e la sua famiglia a possibili ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come dimostrato anche dai recenti fatti verificatisi in provincia di Latina. Ribadisce la necessità di approvare la proposta emendativa in parola, che sopprime la lettera *a*) del comma 1 e il numero 2) della lettera *d*).

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.2.

Riccardo MAGI (MISTO) interviene per illustrare l'emendamento 5.3 di cui è firmatario. Concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Colucci, aggiungendo una considerazione ulteriore sulla locuzione « contribuisca utilmente », presente nell'articolo 5; a suo parere, l'utilità del contributo richiesto al lavoratore non dipende dalla volontà di quest'ultimo, potendo ben concretizzarsi per l'intervento di elementi esterni, quali la fruttuosità delle indagini svolte dalle forze dell'ordine o dall'autorità giudiziaria. Tale circostanza, paradossalmente, potrebbe condurre a discriminare i lavoratori sfruttati, che si vedrebbero concedere o negare il permesso di soggiorno secondo l'utilità del contributo dagli stessi forniti, contributo che – come testé sottolineato – potrebbe essere indipendente dalla volontà collaborativa dei lavoratori.

Rileva inoltre che il permesso di soggiorno così rilasciato abbia una durata troppo breve; la proposta emendativa intende dunque prolungarne la durata a un anno, anche allo scopo di tutelare l'interesse all'inserimento nel mondo del lavoro e per tenere conto dei tempi di svolgimento delle indagini.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 5.3.

Matteo MAURI (PD-IDP), interviene sull'emendamento Alfonso Colucci 5.4, rilevando come l'assetto normativo delineato dal provvedimento in esame sia nettamente peggiorativo rispetto alla situazione previgente e che il Governo, con una mera operazione cosmetica, abbia inteso mettere in difficoltà i lavoratori sfruttati.

Il previgente articolo 22, comma 12-*quater*, del Testo unico prevedeva infatti che, nelle ipotesi di « particolare sfruttamento lavorativo », allo straniero che avesse presentato denuncia e cooperasse nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro fosse rilasciato dal questore un permesso di soggiorno. Si richiedeva dunque un atteggiamento di cooperazione e la presentazione di una denuncia.

A suo avviso il Governo, introducendo il nuovo articolo 18-*ter*, a parole ha inteso disciplinare uno speciale permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento, ma nei fatti ha reso molto più difficile l'attribuzione di siffatto permesso di soggiorno: esso è ancorato a un « contributo utile » sia all'emersione dei fatti, sia all'individuazione dei responsabili; si tratta dunque di due circostanze congiuntamente richieste, non alternative.

Tale peggioramento, oltre a porre in difficoltà i lavoratori sfruttati, rischia addirittura di disincentivare la denuncia e gli eventuali comportamenti collaborativi dei lavoratori.

Conclude chiedendo che la norma sia perlomeno modificata, allo scopo di richiedere congiuntamente le due circostanze dell'emersione dei fatti e dell'individuazione dei responsabili, stigmatizzando che la formulazione attuale del provvedimento prevede un netto peggioramento delle condizioni dei lavoratori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Alfonso Colucci 5.4. e gli identici emendamenti Zaratti 5.5 e Bonafè 5.6.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottoscrive l'emendamento Bonafè 5.7, condividendone le finalità.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), a sua volta, sottoscrive l'emendamento Bonafè 5.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 5.7 e Zaratti 5.8.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa Bonafè 5.10, di cui è cofirmatario, evidenzia l'opportunità di estendere da sei a dodici mesi la tempistica per ottenere il permesso di soggiorno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 5.9 e Bonafè 5.10, nonché l'emendamento Zaratti 5.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bonafè 5.13 come richiesto dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.14.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pastorella 5.01. Sottolinea, in particolare, che esso mira a favorire l'emersione dei migranti dal lavoro irregolare, a partire da tre settori, ovvero l'agricoltura, il lavoro domestico e l'assistenza alla persona.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Pastorella 5.01, nonché gli emendamenti Penza 6.1 e Alfonso Colucci 9.1, l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 10.01 e l'articolo premissivo Alfonso Colucci 011.01.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 11.7, di cui è cofirmatario, fa presente che esso mira a sopprimere l'articolo 11 del provvedimento in esame, il quale conferma, per l'ennesima volta, l'atteggiamento vessatorio dell'attuale maggioranza e del Governo nei riguardi delle organizzazioni non governative che operano nelle attività di ricerca e soccorso in mare. A suo avviso, infatti, limitare le

attività di tali organizzazioni implica inevitabilmente un aumento dei naufragi e, dunque, delle morti in mare. Peraltro, l'accanimento nei riguardi delle ONG viene giustificato con l'esistenza di un fantomatico *pull factor*, che non ha alcun fondamento scientifico, dal momento che gran parte delle operazioni di salvataggio vengono effettuate da unità della Guardia costiera.

Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Mauri, rileva che gli obblighi informativi a carico degli aeromobili delle organizzazioni non governative previste dal decreto-legge sono in larga parte già presenti nell'ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, nota anche come Convenzione di Chicago: tuttavia, l'Esecutivo ha deciso di aggiungere anche l'obbligo di comunicazione degli avvistamenti agli Stati costieri *extra* Unione Europea responsabili delle aree contigue di ricerca, includendo dunque anche le autorità libiche; l'obiettivo sotteso a questa norma è quello di agevolare il rientro degli emigranti avvistati in mare in Libia, dove sono oggetto di gravissime violazioni dei diritti umani.

Sulla scorta di queste considerazioni preannuncia il voto favorevole sulla proposta emendativa in esame.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) stigmatizza l'approccio chiaramente ostativo del Governo nei riguardi delle ONG che, tra l'altro, sono responsabili del salvataggio di una minima percentuale dei migranti in mare. Ribadisce che l'obbligo di comunicazione degli avvistamenti alle autorità libiche consente ad esse di continuare a perpetrare violenze inaudite nei riguardi dei migranti, tenuto conto che diversi rappresentanti della Guardia costiera libica sono stati – o sono tuttora – tra i principali responsabili della tratta di esseri umani.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), in aggiunta alle considerazioni già svolte dai colleghi, rileva che la riduzione da sessanta a dieci giorni del termine per impugnare il prov-

vedimento di fermo amministrativo delle navi delle ONG è la chiara dimostrazione dell'atteggiamento ostile della maggioranza nei riguardi degli attori del terzo settore. Ricorda che, come rilevato in un saggio di Salvatore Bono dal titolo *Mare nostrum*, anche nei secoli scorsi diverse realtà dell'associazionismo, costituite in società di mutuo soccorso, esercitavano l'attività di salvataggio in mare dei migranti diretti sulle nostre coste: a differenze di oggi, tali enti ricevevano il plauso delle autorità, ben consapevoli che essi adempivano a funzioni che le strutture statali non erano in grado di garantire. L'attuale Esecutivo, invece, mira a destrutturare l'attività delle organizzazioni non governative senza offrire una soluzione alternativa convincente per impedire il tragico fenomeno delle morti in mare.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 11.4, Soumahoro 11.5, Alfonso Colucci 11.6 e Bonafè 11.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Soumahoro 11.8: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colucci 11.10, Bonafè 11.11, Zaratti 11.12.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti 11.13 e 11.14, rileva come la riduzione dei tempi, da 60 a 10 giorni, per proporre ricorso si traduca in una impossibilità di fatto di sollevare una contestazione nelle sedi competenti. Sottolinea come tale previsione abbia soltanto una finalità punitiva, volta a rendere un diritto sostanzialmente indisponibile. Ritiene che regole come questa hanno l'obiettivo di impedire di fatto alle ONG di svolgere le operazioni di salvataggio in mare. Stigmatizza l'operato del Governo di predisporre norme che vanno a detrimento della salvaguardia della vita della gente in mare.

Maria Elena BOSCHI (PD-IDP) ribadisce l'impatto negativo della norma relativa

alla riduzione dei tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il fermo amministrativo, evidenziando come la riduzione da 60 a 10 giorni si ponga in contrasto con i principi generali del diritto. Sottolinea altresì che i plurimi interventi normativi nei confronti delle ONG dimostrano come il Governo non sia stato in grado di affrontare efficacemente tutte le problematiche emerse sotto questo profilo, introducendo piuttosto norme demagogiche che nulla hanno a che vedere con i principi di diritto. Invita pertanto il Governo e il relatore a valutare ragionevolmente i suddetti emendamenti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 11.13 e Zaratti 11.14.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.32 della relatrice e dei relativi subemendamenti, come richiesto dalla relatrice medesima, nonché degli identici emendamenti Zaratti 11.15 e Pastorella 11.16 che incidono sulla medesima disposizione del decreto-legge presa in considerazione dall'emendamento 11.32.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 11.22, rilevando che l'obbligo di informazione previsto dalla Convenzione di Chicago del 1947 viene con questo articolo strumentalmente esteso a tutti gli Stati costieri, senza distinguere quelli che rispettano i diritti umani da quelli che presentano situazioni di criticità sotto questo profilo. Evidenzia come la possibilità di informare, tramite questa norma, immediatamente lo Stato costiero extra-europeo, come la Libia, le cui autorità costiere si sono rese protagoniste di atti di violenza nei confronti dei migranti, può comportare una grave violazione dei diritti umani. Rileva come una norma del genere contraddica la civiltà giuridica fondata sul rispetto dei diritti umani e i principi dell'ordinamento italiano. Sottolinea altresì come anche le norme sulla riduzione dei tempi di impugnazione appaiano lesive dei diritti umani e della dignità della persona

umana, rendendo impossibile di fatto l'esercizio del diritto di difesa giurisdizionale. Invita a una maggiore serietà quando si tratta di diritti fondamentali. Segnala che questo approccio lesivo dei diritti fondamentali si riflette nelle norme che stabiliscono un pesante regime sanzionatorio per i gestori di aeromobili che non ottemperano agli obblighi previsti dall'articolo 2-*octies*. In particolare, viene previsto il fermo amministrativo per 20 giorni degli aeromobili utilizzati per commettere la violazione, un provvedimento che comporta un grave danno per i gestori, i quali dispongono di un termine ridotto, soltanto 10 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, per opporsi a tale fermo. Inoltre, stigmatizza la norma che, in caso di reiterazione della violazione, prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo per due mesi e la confisca del veicolo. Ritiene che queste misure siano sproporzionate e in contrasto con i principi fondamentali del diritto.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 11.22.

Enrica ALIFANO (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Magi 11.23. Ribadisce come la priorità di questo provvedimento sia quella di contrastare le organizzazioni che si adoperano per il salvataggio in mare. Sottolinea l'importanza del principio di salvataggio delle vite in mare, segnalando come la riduzione dei termini avverso le misure amministrative volte al sequestro dei mezzi utilizzati per condurre tali operazioni si ponga in contrasto con tale principio. Ricorda i contenuti della Relazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera ove sono riportati i capisaldi in materia di soccorso in mare e affermati: dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982, che prevede che ogni Stato può esigere che il comandante delle navi battenti la propria bandiera presti soccorso a chiunque sia trovato in mare e sia in pericolo di vita; dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974, che obbliga il comandante della nave a prestare

immediatamente soccorso a coloro che si trovano in situazione di disagio in mare; dalla Convenzione internazionale sulla ricerca del soccorso in mare del 1979, che obbliga gli Stati parte a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare, senza distinzioni relative allo *status* o alle circostanze in cui tale persona viene trovata. Ribadisce come la vita umana costituisca un valore fondamentale posto alla base della civiltà giuridica occidentale.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel dichiararsi convinta che l'intervento recato dalla lettera *a*) dell'emendamento del collega Magi non possa che ritenersi condivisibile, immagina che la contrarietà del Governo risieda invece nella restante parte dell'emendamento che riduce le sanzioni. Propone pertanto, se la collega Alifano che ha sottoscritto l'emendamento è d'accordo, che la relatrice ed il Governo riformolino il testo salvaguardando la lettera *a*) e sopprimendo il resto. Dando per scontato che non si intenda in alcun modo aggirare la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, considera comunque importante ribadire esplicitamente il suo pieno rispetto per fugare qualsiasi dubbio al proposito. Chiede quindi di riformulare l'emendamento 11.23 del collega Magi sopprimendone la seconda parte.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 11.23.

Matteo MAURI (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere al presidente come intenda proseguire con i lavori della Commissione, anche alla luce della preannunciata volontà di tenere a conclusione della seduta odierna una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel far presente di aver apprezzato le modalità con cui si sono svolti i lavori odierni, sottolineando inoltre la sua preferenza per una collaborazione tra maggioranza e op-

posizione, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si era convenuto di interrompere i lavori alle ore 20, per fare successivamente il punto sulle modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento nei giorni successivi. Preannuncia pertanto l'intenzione di concludere i lavori alle ore 20, per consentire lo svolgimento di una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, allo scopo di concordare la successiva organizzazione dei lavori.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel dichiararsi comunque disponibile a proseguire per un'ulteriore mezz'ora, ritiene che sia sempre possibile modificare il programma convenuto.

Nazario PAGANO, *presidente*, cogliendo il suggerimento non esplicito sotteso all'intervento del collega Mauri, in assenza di obiezioni propone di concludere i lavori odierni una volta che sia stato completato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, per riprenderli nella giornata di domani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 11.24 e 11.25, Alfonso Colucci 11.26, Bonafè 11.27 e gli identici emendamenti Bonafè 11.28 e Zaratti 11.29.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la proposta della relatrice, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 11.31. Come convenuto, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Lunedì 18 novembre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 19.50.

ALLEGATO 1

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 2.46, 2.47, 11.32, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 16.4 DELLA RELATRICE E 2.04 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

All'emendamento 2.46 della Relatrice, sostituire le parole: , nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. con le seguenti: nonché le associazioni di categoria.

0.2.46.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 2.46 della Relatrice, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

* **0.2.46.2.** Guerra, Bonafè.

* **0.2.46.3.** Boschi, Gadda, Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti: i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2.46. La Relatrice.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: fino al 40 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.

0.2.47.1. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 40.000.

0.2.47.3. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 30.000.

0.2.47.4. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 25.000.

0.2.47.5. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 20.000.

0.2.47.6. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della Relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del

numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 15.000.

0.2.47.7. Zaratti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una percentuale fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo di 10.000 istanze.

Le richieste delle lavoratrici che eccedono la percentuale di riserva concorrono secondo le modalità ordinarie.

2.47. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 1, sostituire le parole: « Per il triennio 2023-2025, le quote massime », con le seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 le quote ».

0.2.04.1. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al termine dell'anno 2025;

alla lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025.

0.2.04.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al 30 giugno 2026;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026.

0.2.04.3. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Per gli anni 2025 e 2026;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e l'anno 2026.

0.2.04.4. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al 31 marzo 2026;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 31 marzo 2026.

0.2.04.5. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 2026-2028.

0.2.04.6. Zaratti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, in materia di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 »;

b) al comma 4, le parole: « il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 ».

2.04. Il Governo.

ART. 11.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, sopprimere la lettera a).

0.11.32.1. Onori.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

0.11.32.2. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: euro 10.000 a euro 50.000 con le seguenti: euro 500 a euro 1.000.

0.11.32.3. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

0.11.32.4. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: da trenta a sessanta giorni con le seguenti: da sette a quindici giorni.

0.11.32.5. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: Il prefetto, nei cinque giorni successivi con le seguenti: Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

0.11.32.6. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

0.11.32.7. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, sopprimere la lettera b).

* **0.11.32.8.** Onori.

* **0.11.32.9.** Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso ».

0.11.32.10. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) il comma 2-sexies è soppresso ».

0.11.32.11. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera b), sostituire le parole: nel quinquennio precedente, con le seguenti: nel semestre precedente.

0.11.32.12. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della Relatrice, lettera b), sostituire le parole: nel quinquennio precedente, con le seguenti: nell'anno precedente.

0.11.32.13. Zaratti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« *b)* il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

“2-*quater*. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che procede al fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese ed, entro cinque giorni, trasmette copia del verbale alla prefettura competente per il luogo di accertamento della violazione. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza di fermo, indicandone la durata. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

Qualora l'ordinanza di fermo non sia emanata nel termine di cinque giorni l'avente diritto può ottenere la restituzione della nave. Avverso il provvedimento di fermo è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2011.” »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) al comma 2-*sexies*, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che l'autore o l'obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento. ».

11.32. La Relatrice.

ART. 15.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

0.15.02.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », sopprimere il comma 1.

0.15.02.2. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sopprimere le parole: mezzi e.

0.15.02.3. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sostituire le parole: ceduti, destinati alla cessione o in uso con le seguenti: dati in comodato d'uso oneroso.

0.15.02.4. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le seguenti: che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale.

0.15.02.5. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le seguenti: con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali.

0.15.02.6. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sopprimere le parole: e per le attività di ricerca e soccorso in mare.

0.15.02.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 139, comma 1, lettera b).

0.15.02.8. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della Relatrice, capoverso « Art. 15-bis », sopprimere il comma 2.

* **0.15.02.9.** Zaratti.

* **0.15.02.10.** Boschi, Gadda, Faraone.

* **0.15.02.11.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori)

1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 non trova applicazione l'adempimento di cui all'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la relativa disciplina di cui all'articolo 139 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e alle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

15.02. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.03 della Relatrice, comma 1, sopprimere la lettera a).

* **0.15.03.1.** Zaratti.

* **0.15.03.2.** Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.03 della Relatrice, comma 1, lettera a), dopo la parola: Stati aggiungere le seguenti: che rispettano i trattati internazionali in materia di asilo e protezione internazionale.

0.15.03.3. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.03 della Relatrice, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0.15.03.4.** Zaratti.

* **0.15.03.5.** Boschi, Gadda, Faraone.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di rimpatrio volontario assistito)

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 2-bis » sono inserite le seguenti: « e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione »;

b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione dell'articolo 13, comma 13; ».

15.03. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della Relatrice, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0.15.04.1. Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della Relatrice, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: nel momento dell'avvenuto invio, con le seguenti: dopo sette giorni dall'avvenuto invio.

0.15.04.2. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della Relatrice, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'avvenuto invio, con le seguenti: dell'avvenuta lettura.

0.15.04.3. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della Relatrice, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'avvenuto invio con le seguenti: dell'avvenuta ricezione.

0.15.04.4. Zaratti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del Regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notifica si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica. ».

15.04. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, sopprimere il comma 1.

* **0.15.05.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.05.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **0.15.05.3.** Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia *con le seguenti:* manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia;

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* non si applicano al *con le seguenti:* possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nei confronti del;

2) *alla lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:* e tiene conto della vulnerabilità del richiedente;

3) *sopprimere la lettera b).*

0.15.05.4. Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, comma 1, sostituire le parole: presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia *con le seguenti:* manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia.

0.15.05.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, sopprimere il comma 2.

* **0.15.05.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.05.7.** Zaratti.

* **0.15.05.8.** Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, comma 2, sopprimere la lettera a).

** **0.15.05.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

** **0.15.05.10.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata »;

0.15.05.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della Relatrice, comma 2, sopprimere la lettera b).

0.15.05.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ed all'accoglienza dei richiedenti)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 28-bis, al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) richiedente che, senza giustificato motivo, è entrato irregolarmente in

Italia o vi si trattenuto irregolarmente, ed ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia. ».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Le misure di accoglienza non si applicano al richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2 lettera e-bis). La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata e tiene conto della vulnerabilità del richiedente. »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Fermo rimanendo quanto stabilito all'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza ad esse connesse. ».

15.05. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo.

0.15.06.1. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR.

0.15.06.2. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3);

2) sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 3.

0.15.06.3. Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno con le seguenti: e comprovata competenza.

0.15.06.4. Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **0.15.06.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.06.6.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: previamente formato,.

0.15.06.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: di norma.

0.15.06.8. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: sempre e dopo le parole: dello stesso sesso del richiedente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi disciplinati dall'arti-

colo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

* **0.15.06.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.06.10.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: , ove possibile.

0.15.06.11. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: ove possibile con le seguenti: di norma.

0.15.06.12. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, sopprimere il comma 2.

0.15.06.13. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, sopprimere il comma 3.

0.15.06.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di personale della giustizia.

0.15.06.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 15.06 della Relatrice, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: nonché di efficientamento della giustizia.

0.15.06.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-bis, in fine, dopo le parole: « a cura dell'Amministrazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « avvalendosi anche del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, per lo svolgimento dei compiti istruttori, prestatori di lavoro con contratto a termine di adeguata professionalità, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno. In tali casi, il Ministero dell'interno può altresì disporre che il personale di un'altra autorità, previamente formato, incluso il personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo, partecipi temporaneamente allo svolgimento dei compiti istruttori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

3) al comma 3:

3.1) al primo periodo, le parole: « e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-*bis* » sono sostituite come segue: « e dai funzionari amministrativi ed il personale con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* »;

3.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti come segue: « Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di Presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-*bis* e 1-*ter*, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*. Il Presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi componenti alle sedute della Commissione. »;

3.3) al decimo periodo, le parole: « da non oltre due anni » sono soppresse;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, sesto periodo, la parola: « partecipa » è sostituita dalla seguente: « partecipano », e dopo le parole: « dell'UNHCR » sono inserite le seguenti: « ed i funzionari amministrativi di cui al comma 2-*bis* »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono espletate dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il Presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo. »;

c) all'articolo 12, il comma 1-*bis* è sostituito come segue:

« 1-*bis*. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente. ».

2. All'articolo 5, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: « della Commissione nazionale per il diritto di asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11

giugno 2019, n. 78. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

15.06. La Relatrice.

ART. 16.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, sopprimere la parte principale.

0.16.4.1. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte principale, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0.16.4.2. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte principale, al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 0.16.4.3.** Zaratti.

*** 0.16.4.4.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

*** 0.16.4.5.** Magi.

*** 0.16.4.6.** Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte principale, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-bis, » comma 1, sostituire le parole: Corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 con le seguenti: sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida;*

b) *sopprimere il comma 2.*

0.16.4.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte principale, al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 5-bis », sopprimere il comma 2.

0.16.4.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) alla lettera b) sopprimere il numero 1);

b) *alla lettera b), capoverso « 2-ter », sopprimere le parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire le parole: sette con le seguenti: dodici;*

c) *alla lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impegnato fino a decisione sulla medesima.*

0.16.4.9. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla lettera b) sopprimere il numero 1);

b) sopprimere la lettera b).

0.16.4.10. Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) alla lettera I, sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso; ».

0.16.4.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Farnaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-bis », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « della metà » con le seguenti: « di un quarto ».

0.16.4.12. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-bis », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « della metà » con le seguenti: « di un quinto ».

0.16.4.13. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », sopprimere le seguenti parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, e aggiungere le seguenti: e

sostituire la parola: « sette » con la seguente: « dodici ».

0.16.4.14. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Farnaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

0.16.4.15. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « quindici giorni ».

0.16.4.16. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « dieci giorni ».

0.16.4.17. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « nove giorni ».

0.16.4.18. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso « 2-ter », aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « otto giorni ».

0.16.4.19. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso primo periodo, sostituire le parole: indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter con le seguenti: di sessanta giorni.

0.16.4.21. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter con le seguenti: di trenta giorni.

0.16.4.23. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima.

0.16.4.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso, al secondo periodo, sopprimere la parola: non.

0.16.4.25. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera a).

0.16.4.26. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: proroga del trattamento è adottato per iscritto con le seguenti: proroga del trattamento può essere

adottato per iscritto, conclusosi il procedimento di cassazione.

0.16.4.27. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire le parole: corte d'appello, con le seguenti: sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida;

b) sopprimere il numero 2).

0.16.4.28. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e comunque entro le quarantotto ore.

0.16.4.29. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e comunque entro le quarantotto ore con le seguenti: e comunque entro sette giorni dalla sua adozione.

0.16.4.30. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4);

b) sopprimere la lettera b).

0.16.4.31. Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale,

all'articolo 18, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

0.16.4.32. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0.16.4.33.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.16.4.34.** Zaratti.

* **0.16.4.35.** Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, sopprimere l'articolo 18-bis.

0.16.4.36. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale all'articolo 18-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), numero 1):

1) sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;

2) sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).

0.16.4.37. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

* **0.16.4.38.** Zaratti.

* **0.16.4.39.** Onori.

* **0.16.4.41.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale,

all'articolo 18-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

** **0.16.4.42.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

** **0.16.4.43.** Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

0.16.4.44. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro quarantacinque giorni.

0.16.4.45. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale all'articolo 18-bis, comma 1, alla lettera b), numero 1):

a) sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;

b) sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).

0.16.4.46. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

0.16.4.47. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, lettera b), nu-

mero 1), sostituire le parole: entro cinque giorni con le seguenti: entro dieci giorni.

0.16.4.48. Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale sopprimere l'articolo 18-ter.

* **0.16.4.49.** Onori.

* **0.16.4.50.** Magi.

* **0.16.4.51.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della Relatrice, parte consequenziale, dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:

Art. 18-quater.

(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.

0.16.4.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.

(Modificazioni al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo; »;

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis.

(Competenza della Corte d'appello)

1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la Corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la Corte d'appello giudica in composizione monocratica. ».

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere il numero 1;

alla lettera b), numero 2:

al capoverso « 2-bis », sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e);

al capoverso « 2-ter », sostituire le parole: Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 con le seguenti: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

alla lettera b), sopprimere il numero 3;

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), numero 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

alla lettera d), sopprimere il numero 2.

sostituire l'articolo 18 con i seguenti:

Art. 18.

(Modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni ed è trasmesso alla Corte d'appello, di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 17 febbraio 2013, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione. »;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: « al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida » sono sostituite dalle seguenti: « alla Corte d'appello competente per la convalida »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. »;

4) al comma 8, le parole: « del tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « della Corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione euro-

pea » sono sostituite dalle seguenti: « la Corte d'appello ».

Art. 18-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: « il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la Corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6:

1) dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « entro

cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale »;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69. ».

Art. 18-ter.

*(Modificazioni alla legge 21 febbraio 2024,
n. 14)*

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in via esclusiva, », sono inserite le seguenti: « la Corte d'appello, ».

16.4. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

ALLEGATO 2

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

**PROPOSTA SUBEMENDATIVA 0.12.09.223 DELLA RELATRICE
ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 12.09 DEL GOVERNO**

ART. 12

*All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo,
parte consequenziale relativa all'articolo 17,
apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), numero 1-bis), sopprimere le parole: « “in composizione monocratica” e le parole »;*

b) *sopprimere la lettera c).*

0.12.09.223. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: « nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri »;

2) le parole: « sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai » sono sostituite dalle seguenti: « sono definiti criteri preferenziali a favore dei »;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: « autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

e) all'articolo 27-*quater*, comma 1, alinea, le parole: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, » sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-*quater* è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: « nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e » sono soppresse.

01.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. – *(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)* – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contra-

stare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel

Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente

articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri

per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

1.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **1.5.** Soumahoro.

* **1.6.** Magi.

* **1.7.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **1.8.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), le parole: « dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « dal decreto ministeriale 5 luglio 1975. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera b), per le ipotesi ivi richiamate »;

b) alla lettera e), numero 1.2), dopo la parola: qualificata aggiungere le seguenti: . Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'Allegato XIII – Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione del nominativo della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.

1.10. Alessandro Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 6, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), sono premesse le seguenti:

« *0c)* permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed

esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

0c-bis) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis »;

2) dopo la lettera *h-bis)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis.1)* permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis)* ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 è abrogato.

1.12. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 2-*quater*, ».

Conseguentemente, alla medesima lettera e), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:

2-quater. Nella provincia autonoma di Bolzano la procedura di verifica, di rilascio oppure di diniego della domanda di autorizzazione al lavoro per i lavoratori stranieri è di competenza della Ripartizione Lavoro dell'amministrazione provinciale. A tal fine il Ministero dell'interno trasferisce i dati delle istanze presentate in via telematica alla provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Lavoro e garantisce l'accesso ai relativi dati. Le verifiche in materia di pubblica sicurezza continuano a essere di competenza del Ministero dell'interno.

1.13. Steger.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: con esito negativo con le seguenti: con esito positivo.

1.16. Zaratti.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile aggiungere le seguenti: nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

1.20. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato entro il 31 gennaio 2025, sono stabiliti i criteri di non imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno di cui al primo periodo.

1.22. Onori, Pastorella.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), numero 2), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

« 2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. »;

b) alla lettera f):

1) al numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.

2) dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

6-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro e in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro. ».

1.23. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, lettera e), numero 3), sostituire le parole: di cui al medesimo comma con le seguenti: di trenta giorni.

1.24. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

« 5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occu-

pazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. »;

1.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera e), numero 4), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente: *con le seguenti:* dopo il comma 5-*quater*, sono inseriti i seguenti: ;

b) *dopo il capoverso 5-quinquies, aggiungere il seguente:*

5-*sexies*. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a 30 giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine di cui all'articolo 23.

1.26. Alessandro Colucci.

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni *con le seguenti:* entro trenta giorni.

1.27. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni *con le seguenti:* entro quindici giorni.

* **1.28.** Zaratti.

* **1.29.** Gadda, Faraone, Boschi.

* **1.30.** Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: entro sette giorni *con le seguenti:* entro dieci giorni.

1.31. Magi.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Entro otto giorni *con le seguenti:* Entro trenta giorni.

1.32. Onori, Pastorella.

Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

1.34. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-*bis*) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno. ».

1.35. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-*bis*) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro e in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consen-

tita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro ».

1.36. Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

« 2-ter. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società *in house*, promuove la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali e/o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

2-quater. Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 "Titolo di viaggio per stranieri", della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare. ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

« Art. 29-ter. – (Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23,

comma 2-ter e 2-quater) 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-ter e 2-quater sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-bis per le procedure di ricongiungimento familiare, e hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni. ».

1.40. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23, comma 2-bis:

1) all'ultimo periodo, le parole: « da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine massimo per il rilascio del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ai soggetti di cui al presente comma è ridotto a trenta giorni. ».

1.39. Onori, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23, il comma 4-ter è sostituito dai seguenti:

« 4-ter. Per rispondere alle esigenze formative e occupazionali del sistema produttivo, le organizzazioni dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali o di categoria possono concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per

la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.

4-quater. Per favorire la formazione e l'integrazione dei lavoratori stranieri e coordinare l'attività delle imprese interessate, i progetti formativi di cui al comma precedente possono prevedere il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali territorialmente competenti.

4-quinquies. Nell'ambito della legge di bilancio è stabilito uno stanziamento annuale per promuovere i programmi formativi di cui ai commi precedenti, sulla base delle richieste del sistema delle imprese.

4-sexies. A completamento del corso di formazione di cui al comma *4-ter*, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso. ».

1.41. Onori, Pastorella.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 23, comma *4-ter*, primo periodo, le parole: « In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, » sono soppresse.

* **1.42.** Onori, Pastorella.

* **1.43.** Alessandro Colucci, Cavo.

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

1.45. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

1.46. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere in fine il seguente periodo: Il pe-

riodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro.

1.47. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 27, dopo il comma *1-septies*, è aggiunto il seguente:

« *1-octies.* Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *h)*, e *1-septies* del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

1.49. Caramiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, lettera i), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 6, le parole: « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

1.50. Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma *18-bis*:

a) dopo le parole: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono inserite le seguenti: « del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di garantire la più vasta divulgazione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono, nei propri siti istituzionali, una sezione dedicata al rilascio della Carta blu EU ».

1.51. Pastorella, Onori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.

1.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.54. Gadda, Faraone, Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Introduzione degli articoli 23-bis e 23-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e di permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro nonché disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea)

1. Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

« Art. 23-bis. – (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro) – 1. Il cittadino italiano o dell'Unione europea o lo straniero titolare del permesso di soggiorno

che autorizza l'esercizio dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 8.1, o del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro è tenuto a presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso.

2. Il richiedente di cui al comma 1 deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione all'ingresso è concessa entro trenta giorni se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nel decreto di programmazione annuale di cui all'articolo 3, comma 4, e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione all'ingresso di cui al primo periodo consente di ottenere il visto di ingresso e dopo l'ingresso in Italia, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

4. Sono altresì ammessi a prestare la garanzia di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare tale garanzia.

5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4, che stabilisce, in particolare, anche il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni in favore degli stranieri che

hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o corsi di formazione professionale.

Art. 23-ter. – (*Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea*) – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati

un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero proveniente da Paesi non appartenenti all'Unione europea richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e,

entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, presso lo sportello unico per l'immigrazione un accordo per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nell'accordo dei colloqui di lavoro che lo straniero effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1.02. Soumahoro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. – *(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)* – 1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associa-

zioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale. ».

1.06. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presenta-

zione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

1.04. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. – (Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri extra UE) – 1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri extra UE nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri extra UE, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da

essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con

uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera *f*); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure previste dal presente articolo.

11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1.03. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. *(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)* – 1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni prece-

denti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

1.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.

2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

* **2.2.** Onori, Pastorella.

* **2.3.** Gadda, Faraone, Boschi.

* **2.4.** Zaratti.

* **2.5.** Serracchiani.

* **2.6.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 2.

2.7. Soumahoro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: numero massimo di 10.000 con le seguenti: numero massimo di 30.000.

2.10. Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro un numero massimo di 10.000

istanze con le seguenti: entro un numero massimo di 25.000 istanze.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.

2.9. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: settore domestico aggiungere le seguenti: e dei patronati.

* **2.15.** Zaratti.

* **2.16.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione.

2.17. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimere il comma 3.

* **2.18.** Zaratti.

* **2.19.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

2.20. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

* **2.21.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

* **2.22.** Magi.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.23. Onori, Pastorella.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti.

2.25. Gadda, Faraone, Boschi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima.

2.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.

* **2.27.** Gadda, Faraone, Boschi.

* **2.28.** Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.29. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025;

* **2.31.** Onori, Pastorella.

* **2.32.** Zaratti.

Al comma 7, sostituire le parole: 7 febbraio 2025 con le seguenti: 7 marzo 2025.

** **2.34.** Gadda, Faraone, Boschi.

** **2.35.** Serracchiani.

Al comma 8, sostituire le parole da: dalla seguente « 110.000 » *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalle seguenti parole: « numero massimo di 150.000 », al comma 4 la cifra « 42.000 » è sostituita dalla seguente: « 57.000 » e al comma 5 la cifra « 32.000 » è sostituita dalla seguente: « 47.000 ».

2.36. Zaratti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

8-quater. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

2.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pub-

blici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

* **2.38.** Zaratti.

* **2.39.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

** **2.40.** Zaratti.

** **2.41.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per

contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

* **2.42.** Zaratti.

* **2.43.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino al 31 dicembre 2027, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 27-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì al personale medico e infermieristico assunto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 561, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: « 2025 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2027 », e all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

2.44. Cannizzaro, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative

utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3.

2.45. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale.

* **2.01.** Magi.

* **2.02.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

All'emendamento 2.46 della relatrice, sostituire le parole: , nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della

legge 11 gennaio 1979, n. 12. con le seguenti: « nonché le associazioni di categoria.

0.2.46.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 2.46 della relatrice, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

* **0.2.46.2.** Guerra, Bonafè, Mauri.

* **0.2.46.3.** Boschi, Gadda, Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti: i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2.46. La Relatrice.

All'emendamento 2.47 della relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: fino al 40 per cento con le seguenti: fino al 50 per cento.

0.2.47.1. Zaratti.

All'emendamento 2.47 della relatrice, capoverso « 7-bis », sostituire le parole: del numero massimo di 10.000 con le seguenti: del numero massimo di 40.000.

0.2.47.3. Zaratti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una percentuale fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e socio-sanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo di 10.000 istanze.

Le richieste delle lavoratrici che eccedono la percentuale di riserva concorrono secondo le modalità ordinarie.

2.47. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 2.04 del Governo, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: Fino al termine dell'anno 2025;

alla lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025.

0.2.04.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, in materia di programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 »;

b) al comma 4, le parole: « il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 ».

2.04. Il Governo.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.1.** Soumahoro.

* **3.2.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: può essere rilasciato aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,;*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: conferma espressa aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,.*

3.3. Onori, Pastorella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: in conformità con le norme dell'Unione europea e il diritto internazionale.

3.4. Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Ai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e in possesso di abilitazione professionale o altro titolo abilitativo equivalente rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ammessi in Ita-

lia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nell'ambito della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dipendenti in qualità di autista da un'impresa stabilita in Italia, è consentita la guida sul territorio nazionale per un periodo di un anno dalla data di assunzione a condizione che entro il medesimo periodo assolvano agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'articolo 14 del presente decreto. ».

3.01. De Monte.

ART. 4.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 4:

all'alinea, sostituire la parola: 10.529.736 con la seguente: 40.529.736;

alla lettera c), sostituire la parola: 10.529.736 con la seguente: 40.529.736.

4.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* di polizia;

b) *dopo le parole:* rotte migratorie, *aggiungere le seguenti:* ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per

ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici.

4.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 4.7 del Governo, parte principale, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.

Conseguentemente, alla parte consequenziale:

al numero 1), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al numero 2), capoverso, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 7 milioni e sostituire le parole: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

0.4.7.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 4.7 del Governo, parte consequenziale, numero 2), sostituire le parole: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con le seguenti: mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.

0.4.7.3. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

Conseguentemente, al comma 4:

all'alinea, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

4.7. Il Governo.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

4.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: mediante l'indizione di apposite procedure fino alla fine del periodo con le seguenti: mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione.

4.6. Ascari, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione Fondo a sostegno della formazione professionale e civico-linguistica degli stranieri)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'accesso al Fondo è disciplinato con apposito provvedimento emanato dalla com-

petente direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.01. Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera è istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

4.02. Gadda, Faraone, Boschi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-*noviesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.

4.03. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di tutela degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo)

1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12-*quater* è sostituito dal seguente:

« 12-*quater*. Nelle ipotesi di sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-*bis* e nei delitti di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, è rilasciato dal questore, anche su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e

cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno »;

b) al comma 12-*quinquies*, primo periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi »;

c) dopo il comma 12-*sexies* è inserito il seguente:

« 12-*septies*. Nelle more della definizione del procedimento penale, il lavoratore straniero beneficia di un percorso di formazione lavorativa di dodici mesi e di un sostegno economico in misura pari a 500 euro mensili, da erogare per un periodo massimo di dodici mesi, quali misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti il programma e le modalità di attuazione e di finanziamento delle misure di protezione sociale, di assistenza, anche economica, e di integrazione degli immigrati vittime di sfruttamento lavorativo previste dal comma 12-*septies* dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5.1. Soumahoro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2).*

5.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili;*

b) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: sei mesi e può essere rinnovato per.*

5.3. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sopprimere le parole: e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

5.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sostituire le parole: e questi contribuisca utilmente con le seguenti: ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi.

* **5.5.** Zaratti.

* **5.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 1, sopprimere la parola: utilmente.

5.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.

5.8. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5.9.** Zaratti.

* **5.10.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 18-ter », comma 5, sostituire le parole: , anche con sentenza non definitiva, compresa con le seguenti: con sentenza definitiva, salvo.

5.12. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24

luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine »;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: « , ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale »;

3) al comma 2, lettera *d-bis*):

3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie »;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ».

5.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo

18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

5.14. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Emersione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 31 dicembre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dal 31 dicembre 2024.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 30 giugno 2024, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2024 senza

che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 30 giugno 2024, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio 2025 al 1° febbraio 2026, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano comunque a carico dell'interessato. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del per-

messo di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono

commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata da un terzo alla metà.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1° febbraio al 30 settembre 2025, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,

commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lettera *a*), comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 11, lettera *a*). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, le Amministrazioni dello Stato competenti e le regioni, anche mediante l'implementazione delle mi-

sure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'articolo 25-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana. All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

5.01. Pastorella.

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può essere ammesso con le seguenti: è ammesso.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al secondo periodo sostituire le parole: 180.000 euro con le seguenti: 7 milioni di euro;

sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

6.1. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili.

9.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Protezione sanitaria speciale)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale

e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. »;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. ».

10.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 11.

Premettere il seguente:

Art. 011.

(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione

nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata.

011.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimerlo.

* **11.4.** Zaratti.

* **11.5.** Soumahoro.

* **11.6.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **11.7.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Abrogazione dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di centri di permanenza per i rimpatri e modifiche all'articolo 19 in materia di divieti di espulsione e di respingimento)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 14 è abrogato;

b) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, fatto salvo il respingimento o l'espulsione necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a

Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto di cui al terzo periodo, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e affettivi, dell'attività lavorativa svolta o in corso di svolgimento da parte dell'interessato, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine »;

2) al comma 1.2 sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « La domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale può essere presentata direttamente al questore. Qualora ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il questore rilascia il permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla scadenza, qualora ricorrano i requisiti di legge, tale permesso è rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno »;

3) al comma 2, lettera c), le parole: « entro il secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « entro il quarto grado »;

4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori e di ogni persona vulnerabile, vittima di gravi violazione dei diritti umani, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali ».

11.8. Soumahoro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **11.10.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **11.11.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

* **11.12.** Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 11.13.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

**** 11.14.** Zaratti.

All'emendamento 11.32 della relatrice, lettera a), capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: Il prefetto, nei cinque giorni successivi con le seguenti: Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

0.11.32.6. Zaratti.

All'emendamento 11.32 della relatrice, sopprimere la lettera b).

*** 0.11.32.8.** Onori.

*** 0.11.32.9.** Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento 11.32 della relatrice, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso ».

0.11.32.10. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

All'emendamento 11.32 della relatrice, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) il comma 2-sexies è soppresso ».

0.11.32.11. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

“2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2,

salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che procede al fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese ed, entro cinque giorni, trasmette copia del verbale alla prefettura competente per il luogo di accertamento della violazione. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza di fermo, indicandone la durata. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. Qualora l'ordinanza di fermo non sia emanata nel termine di cinque giorni l'avente diritto può ottenere la restituzione della nave. Avverso il provvedimento di fermo è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa esclusivamente secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2011.” »;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 2-sexies, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione, commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che l'autore o l'ob-

bligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento. ».

11.32. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **11.15.** Zaratti.

* **11.16.** Pastorella, Onori.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-octies », dopo le parole: Stati costieri aggiungere la seguente: europei.

11.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso « 2-novies », dopo le parole: comma 2-octies, aggiungere le seguenti: fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,;*

b) *al capoverso « 2-decies », sostituire le parole: 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: 1.000 a euro 3.000;*

c) *al capoverso « 2-quinquiesdecies », sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese;*

d) *sopprimere il capoverso « 2-sexiesdecies ».*

11.23. Magi.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-novies », aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,

n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

11.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-decies », sostituire le parole: 2.000 a euro 10.000 con le seguenti: 1.000 a euro 3.000.

11.25. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-quaterdecies », sostituire le parole: entro dieci giorni con le seguenti: entro venti giorni.

11.26. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera d), capoverso « 2-quinquiesdecies », sostituire le parole: due mesi con le seguenti: un mese.

11.27. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso « 2-sexiesdecies ».

* **11.28.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

* **11.29.** Zaratti.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso « 2-sexiesdecies », aggiungere il seguente:

2-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2-undecies e 2-duodecies, l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato, a decorrere dall'anno 2025, a riconoscere un'apposita indennità denominata « Svolgimento attività sanzionatoria », con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, in favore dei propri dipendenti, per il compimento di specifiche funzioni di vigilanza e di ispezione connesse all'attività sanzionatoria. L'indennità corrisposta nel corso del-

l'anno al personale di cui al primo periodo è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e non può superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite di euro 1.100.000,00 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sul bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.31. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12.1.** Zaratti.

* **12.2.** Boschi, Gadda.

* **12.3.** Magi.

* **12.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **12.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Sopprimere il comma 1.

12.7. Soumahoro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se

necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso.

12.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e di esibire o produrre fino a: o digitali in suo possesso,.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a):

al capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: e di esibire o produrre fino alla fine del periodo;

sopprimere il capoverso « 2-ter »;

lettera b), capoverso 1.2, sopprimere le parole da: , consentendo, quando è necessario fino alla fine del capoverso.;

sopprimere il comma 3.

12.9. Boschi, Gadda.

Al comma 1, sostituire le parole da: nonché fino a: in suo possesso con le seguenti: , nel rispetto delle garanzie e dei principi sanciti dalla Costituzione, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, solamente ove tale scopo non possa essere raggiunto con mezzi alternativi.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato;

lettera b), capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato;

al comma 3, lettera c), capoverso « 3.1 », primo periodo, sopprimere le parole: nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato.

12.16. Onori, Pastorella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e.

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;

lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, sostituire le parole da: può disporre fino alla fine del capoverso con le seguenti: può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio;

lettera b), capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso;

al comma 3, sopprimere la lettera c).

12.12. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole: consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, con le seguenti: permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi,

12.14. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-bis », sopprimere le parole da: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato fino alla fine del periodo.

* **12.19.** Zaratti.

* **12.20.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, sostituire le parole: il questore con le seguenti: il magistrato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: , che dà atto anche delle disposizioni del questore,.

12.27. Zaratti.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, dopo le parole: in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, aggiungere le seguenti: e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso « 2-ter », sostituire il quarto periodo, con il seguente: Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.

12.28. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

* **12.24.** Zaratti.

* **12.25.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito.

12.32. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera a), capoverso « 2-ter », terzo periodo, dopo le parole: di un mediatore culturale aggiungere le seguenti: e del suo avvocato.

12.29. Zaratti.

Al comma 2, lettera b), capoverso « 1.2 », primo periodo, sopprimere le parole da: nonché ai Paesi in cui ha soggiornato fino alla fine del periodo.

12.36. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

* **12.38.** Zaratti.

* **12.39.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, lettera c), capoverso « 3.1 », primo periodo, dopo le parole: è consentito aggiungere le seguenti: , previa autorizzazione motivata del giudice di pace,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

12.40. Zaratti.

Al comma 3, lettera c), capoverso « 3.1 », primo periodo, aggiungere, in fine, le parole seguenti: previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzio-

nalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione.

12.43. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, lettera c), capoverso « 3.1 », quarto periodo, dopo le parole: i poteri tutelari aggiungere le seguenti: o avvocato.

12.41. Zaratti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi »;

b) all'articolo 29, comma 4, dopo le parole: « a condizione che » sono inserite le seguenti: « il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che ».

12.01. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Pannizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in forza di matrimonio trascritto in Italia ».

12.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al primo periodo, dopo le parole: « dai competenti uffici comunali » sono aggiunte le seguenti: « , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975 ».

12.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b*):

1) al primo periodo, le parole: « all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere »;

2) al secondo periodo, le parole: « dell'importo annuo dell'assegno sociale »

sono sostituite dalle seguenti: « del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

3) al terzo periodo, le parole: « dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « degli ascendenti e dei discendenti »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera *b*):

a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione ».

12.04. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Panizzut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di flussi migratori per motivi familiari)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le lettere *c)* e *d)*;

b) al comma 1-bis, le parole: « lettere b), c) e d), » sono sostituite con le seguenti: « lettera b) »;

c) al comma 1-ter, le parole: « alle lettere a) e d) » sono sostituite con le seguenti: « alla lettera a) »;

d) al comma 3, lettera b-bis, le parole da: « a favore » a « Trento e Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « per sé e i propri familiari ».

12.06. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a).

* **0.12.09.1.** Zaratti.

* **0.12.09.2.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato alla Commissione europea. ».

** **0.12.09.3.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

** **0.12.09.4.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, dopo le parole: di origine sicuri aggiungere le seguenti: e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione.

0.12.09.47. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, dopo le parole: di origine sicuri aggiungere le seguenti: salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici.

0.12.09.55. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: Albania fino a: Tunisia con le seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia.

* **0.12.09.56.** Magi.

* **0.12.09.57.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Albania,.

** **0.12.09.58.** Zaratti.

** **0.12.09.59.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

** **0.12.09.60.** Boschi.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Bangladesh,.

* **0.12.09.65.** Zaratti.

* **0.12.09.66.** Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

* **0.12.09.67.** Boschi, Gadda.

* **0.12.09.68.** Magi.

* **0.12.09.69.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Egitto,.

** **0.12.09.78.** Zaratti.

** **0.12.09.79.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

**** 0.12.09.80.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

**** 0.12.09.81.** Magi.

**** 0.12.09.82.** Boschi, Gadda.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: Ghana,.

*** 0.12.09.89.** Zaratti.

*** 0.12.09.90.** Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

*** 0.12.09.91.** Boschi.

*** 0.12.09.92.** Magi.

*** 0.12.09.93.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: e Tunisia.

**** 0.12.09.121.** Zaratti.

**** 0.12.09.122.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

**** 0.12.09.123.** Boschi, Gadda.

**** 0.12.09.124.** Magi.

**** 0.12.09.125.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio.

0.12.09.126. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giu-

dice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone.

0.12.09.127. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto.

0.12.09.128. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

0.12.09.129. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria.

0.12.09.130. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giu-

dice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica.

0.12.09.131. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie.

0.12.09.132. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate.

0.12.09.133. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate.

0.12.09.134. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati,

anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

0.12.09.135. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone.

0.12.09.136. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali.

0.12.09.139. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:

4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da

segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco.

* **0.12.09.152.** Magi.

* **0.12.09.153.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), sostituire il capoverso con il seguente:

4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi

nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea.

0.12.09.154. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata.

0.12.09.155. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente;*

b) *al secondo periodo:*

1) *dopo le parole: il Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno;*

2) *sopprimere le parole: , entro il 15 gennaio di ciascun anno,;*

3) *sopprimere la parola: preminenti;*

4) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La relazione è trasmessa alle Ca-*

mere ai fini della deliberazione di atti di indirizzo nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

0.12.09.156. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere la parola: periodicamente;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: il Consiglio dei ministri fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti.*

0.12.09.157. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: periodicamente aggiungere le seguenti: sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,.

0.12.09.166. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: con atto avente forza di legge con le seguenti: con legge.

* **0.12.09.168.** Zaratti.

* **0.12.09.169.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 15 gennaio di ciascun anno con le seguenti: ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

0.12.09.172. Penza, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 15 gennaio con le seguenti: 31 dicembre.

0.12.09.173. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4,;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: in adesione al dettato della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani.*

0.12.09.179. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte principale, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali con le seguenti: in applica-

zione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

0.12.09.180. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, sopprimere la lettera a).

0.12.09.183. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), sopprimere il numero 2-bis.

0.12.09.184. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), numero 2-bis, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: può essere sospesa con le seguenti: è sospesa, sopprimere le parole: gravi e e aggiungere, in fine, le parole: e assunte le necessarie informazioni.

0.12.09.185. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), numero 2-bis, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e assunte ove occorra sommarie informazioni.

0.12.09.187. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), numero 2-ter, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: alla corte d'appello nel termine di cinque giorni con le seguenti: dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al

riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni e sostituire al quarto periodo le parole: La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello con le seguenti: Il tribunale.

0.12.09.208. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), numero 2-ter, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: non sospende con le seguenti: sospende immediatamente.

0.12.09.213. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera a), numero 2-ter), capoverso, quarto periodo, sopprimere la parola: non.

* **0.12.09.211.** Boschi, Gadda.

* **0.12.09.212.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, sopprimere la lettera b).

0.12.09.214. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), numero 1-ter), sostituire le parole: alla corte d'appello con le seguenti: alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario.

0.12.09.215. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 2.1 e 2.2 della

lettera *b*) del comma 1 e ai numeri 1-*bis*) e 1-*ter*) della lettera *d*) del comma 1, sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. ».

0.12.09.218. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, sostituire la lettera c) con la seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi novanta giorni dal completamento dei corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 16 per l'anno 2025 da parte dei giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo.

0.12.09.219. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera c), capoverso, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

0.12.09.220. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

All'articolo aggiuntivo 12.09 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*), numero 1-*bis*), sopprimere le parole: « in composizione monocratica » e le parole;

b) sopprimere la lettera *c*).

0.12.09.223. La Relatrice.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Paesi di origine sicuri)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « di parti del territorio o » sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari. ».

Conseguentemente:

all'articolo 17:

a) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2, inserire i seguenti:

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo. »;

2-ter) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma. »;

b) al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: « in composizione monocratica » e le parole: « non impugnabile » sono soppresse;

1-ter) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis*. »;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui ai numeri 2-*bis)* e 2-*ter)* della lettera *b)* del comma 1 e ai numeri 1-*bis)* e 1-*ter)* della lettera *d)* del comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante « Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale », è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158.

12.09. Il Governo.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13.1.** Soumahoro.

* **13.2.** Zaratti.

* **13.3.** Boschi, Gadda.

* **13.4.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **13.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, lettera b), capoverso « 4-bis »:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*

2) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo;*

c) *al comma 3, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).*

13.6. Magi.

Sopprimere il comma 1.

* **13.7.** Zaratti.

* **13.8.** Boschi, Gadda.

* **13.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 2, lettera b), capoverso « 4-bis », sostituire le parole: e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo; con le seguenti: . Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

13.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).

* **13.15.** Zaratti.

* **13.16.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.

13.17. Zaratti.

Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).

* **13.19.** Zaratti.

* **13.20.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 14.

Sopprimere il comma 1.

* **14.3.** Zaratti.

* **14.4.** Soumahoro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** **14.7.** Zaratti.

** **14.8.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le parole: si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

14.9. Magi.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », comma 1, lettera a), sopprimere le

parole: si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero.

14.10. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 23-bis », sopprimere il comma 4.

* **14.12.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

* **14.22.** Zaratti.

ART. 15.

Sopprimerlo.

* **15.1.** Zaratti.

* **15.2.** Boschi, Gadda.

* **15.3.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-quater », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'interno di disporre l'espulsione dello straniero.

15.8. Boschi, Gadda.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

0.15.02.1. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornero.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sostituire le parole: ceduti, destinati alla cessione o in uso con le seguenti: dati in comodato d'uso oneroso.

0.15.02.4. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le

seguinti: che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale.

0.15.02.5. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, dopo le parole: Paesi terzi aggiungere le seguenti: con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali.

0.15.02.6. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 139, comma 1, lettera b).

0.15.02.8. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, capoverso « Art. 15-bis », sopprimere il comma 2.

* **0.15.02.9.** Zaratti.

* **0.15.02.10.** Boschi, Gadda, Faraone.

* **0.15.02.11.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori)

1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi, per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori sul territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 non trova applicazione l'adempimento di cui all'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la relativa disciplina di cui all'articolo 139 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e alle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

15.02. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice, comma 1, lettera a), dopo la parola: Stati aggiungere le seguenti: che rispettano i trattati internazionali in materia di asilo e protezione internazionale.

0.15.03.3. Zaratti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di rimpatrio volontario assistito)

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 2-bis, » sono inserite le seguenti: « e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione »;

b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente au-

torità in applicazione dell'articolo 13, comma 13; ».

15.03. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della relatrice, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

0.15.04.1. Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.04 della relatrice, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'avvenuto invio con le seguenti: dell'avvenuta ricezione.

0.15.04.4. Zaratti.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del Regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notifica si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica. ».

15.04. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, sopprimere il comma 1.

* **0.15.05.1.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Foraro.

* **0.15.05.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **0.15.05.3.** Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia *con le seguenti:* manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia;

b) *al comma 2:*

1) *alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole:* non si applicano al *con le seguenti:* possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nei confronti del;

2) *alla lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole:* e tiene conto della vulnerabilità del richiedente;

3) *sopprimere la lettera b).*

0.15.05.4. Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, comma 1, sostituire le parole: presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia *con le seguenti:* manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia.

0.15.05.5. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, sopprimere il comma 2.

* **0.15.05.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.05.7.** Zaratti.

* **0.15.05.8.** Boschi, Gadda, Faraone.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, comma 2, sopprimere la lettera a).

** **0.15.05.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

** **0.15.05.10.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.05 della relatrice, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata »;

0.15.05.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ed all'accoglienza dei richiedenti)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, all'articolo 28-bis, al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) richiedente che, senza giustificato motivo, è entrato irregolarmente in

Italia o vi si trattenuto irregolarmente, ed ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia. ».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Le misure di accoglienza non si applicano al richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2 lettera e-bis). La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata e tiene conto della vulnerabilità del richiedente. »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

« 2-bis. Fermo rimanendo quanto stabilito all'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza ad esse connesse. ».

15.05. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo.

0.15.06.1. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR.

0.15.06.2. Zaratti.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno con le seguenti: e comprovata competenza.

0.15.06.4. Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **0.15.06.5.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.06.6.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: previamente formato,.

0.15.06.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: di norma con le seguenti: sempre e dopo le parole: dello stesso sesso del richiedente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

* **0.15.06.9.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.15.06.10.** Magi.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, sopprimere il comma 3.

0.15.06.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Alfano, Penza.

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relatrice, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiu-

rando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di personale della giustizia.

0.15.06.15. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 15.06 della relazione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: nonché di efficientamento della giustizia.

0.15.06.16. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

(Irricevibile)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il

diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-*bis*, in fine, dopo le parole: « a cura dell'Amministrazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « avvalendosi anche del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In caso di arrivi consistenti e ravvicinati nel territorio nazionale di richiedenti protezione internazionale, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle procedure di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a utilizzare, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, per lo svolgimento dei compiti istruttori, prestatori di lavoro con contratto a termine di adeguata professionalità, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno. In tali casi, il Ministero dell'interno può altresì disporre che il personale di un'altra autorità, previamente formato, incluso il personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo, partecipi temporaneamente allo svolgimento dei compiti istruttori. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

3) al comma 3:

3.1. al primo periodo, le parole: « e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-*bis* » sono sostituite come segue: « e dai funzionari amministrativi ed il personale con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*ter* »;

3.2. il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti come segue: «Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di Presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e 1-ter, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il Presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la partecipazione dei medesimi componenti alle sedute della Commissione.»;

3.3. al decimo periodo, le parole: «da non oltre due anni» sono abrogate;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, sesto periodo, la parola: «partecipa» è sostituita dalla seguente: «partecipano», e dopo le parole: «dell'UNHCR» sono inserite le seguenti: «ed i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono espletate dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il Presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo.»;

c) all'articolo 12, il comma 1-bis è sostituito come segue:

«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, pre-

ventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione ovvero è condotto dal Presidente.».

2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo e» sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione delle strutture centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

15.06. La Relatrice.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **16.2.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte principale, al comma 1, sopprimere la lettera b).

**** 0.16.4.3.** Zaratti.

**** 0.16.4.4.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 0.16.4.5.** Magi.

**** 0.16.4.6.** Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte principale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire le parole: Corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69 con le seguenti: sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida;

b) sopprimere il comma 2.

0.16.4.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte principale, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.

0.16.4.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) alla lettera b) sopprimere il numero 1).

b) alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sostituire le parole: sette con le seguenti: dodici;

c) alla lettera e), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impegnato fino a decisione sulla medesima.

0.16.4.9. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) alla lettera I, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

0.16.4.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le seguenti parole: anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, e aggiungere le seguenti: e sostituire la parola: « sette » con la seguente: « dodici ».

0.16.4.14. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera b), capoverso 2-ter, aggiungere le seguenti parole: e sostituire le parole: « sette giorni » con le seguenti: « trenta giorni ».

0.16.4.15. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter con le seguenti: di 30 giorni.

0.16.4.23. Boschi, Gadda, Faraone.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale relativa all'articolo 17, lettera e), capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima.

0.16.4.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0.16.4.33.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

* **0.16.4.34.** Zaratti.

* **0.16.4.35.** Onori.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale all'articolo 18-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), numero 1):

1. sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;

2. sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).

0.16.4.37. Magi.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale, all'articolo 18-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).

* **0.16.4.38.** Zaratti.

* **0.16.4.39.** Onori.

* **0.16.4.41.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale,

all'articolo 18-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

** **0.16.4.42.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

** **0.16.4.43.** Zaratti.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale all'articolo 18-bis, comma 1, alla lettera b), numero 1):

1. sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta;

2. sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c), e).

0.16.4.46. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale sopprimere l'articolo 18-ter.

* **0.16.4.49.** Onori.

* **0.16.4.50.** Magi.

* **0.16.4.51.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

All'emendamento 16.4 (Nuova formulazione) della relatrice, parte consequenziale, dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:

Art. 18-quater.

(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026.

0.16.4.52. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.

(Modificazioni al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo; »;

b) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis.

(Competenza della Corte d'appello)

1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legisla-

tivo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la Corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la Corte d'appello giudica in composizione monocratica. ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sopprimere il numero 1;

b) alla lettera b), numero 2:

al capoverso 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis *con le seguenti:* Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e);

al capoverso 2-ter, sostituire le parole: Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 *con le seguenti:* Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

c) alla lettera b), sopprimere il numero 3;

d) sopprimere la lettera c);

e) alla lettera d), numero 1, sostituire il capoverso con il seguente:

1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

f) alla lettera d), sopprimere il numero 2.

Sostituire l'articolo 18 con i seguenti:

Art. 18.

(Modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni ed è trasmesso alla Corte d'appello, di cui all'articolo 5-bis, decreto-legge 17 febbraio 2013, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione. »;

2) al comma 5, ultimo periodo, le parole: « al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competente alla convalida » sono sostituite dalle seguenti: « alla corte d'appello competente per la convalida »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo

14, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. »;

4) al comma 8, le parole: « del tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « della Corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la Corte d'appello ».

Art. 18-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: « il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la Corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6:

1) dopo le parole: « ricorso per cassazione » sono inserite le seguenti: « entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale »;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69. ».

Art. 18-ter.

(Modificazioni alla legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « in via esclusiva, »,

sono inserite le seguenti: « la Corte d'appello, ».

16.4. *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

16.3. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17.1.** Magi.

* **17.2.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **17.3.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis e nei casi.

17.6. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso « 2-bis », sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.

17.7. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2-bis », sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.

* **17.9.** Zaratti.

* **17.10.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2-ter », aggiungere in fine il seguente periodo: L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla

decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni.

17.11. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso « 2-ter » aggiungere il seguente:

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro.

17.12. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.13. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 35-bis.1 », sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 35-bis.2 », sopprimere il comma 2.

17.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), capoverso « Art. 35-bis.1 », al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

17.16. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi « Art. 35-bis.2 » e « Art. 35-bis.3 ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

17.20. Boschi, Gadda.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 18.

Sopprimerlo.

* **18.1.** Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **18.2.** Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

* **18.3.** Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.4. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Bakkali, Boldrini, Ciani, Orfini.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

Al comma 1, sostituire le parole da: decorsi trenta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: a decorrere dal 30 giugno 2026.

19.2. Sorte, Pittalis, Paolo Emilio Russo.

ALLEGATO 4

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 18-bis:

a) dopo le parole: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono inserite le seguenti: « del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE ».

1.51. Pastorella, Onori.

ART. 2

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* 2.27. (Nuova formulazione) Gadda, Faraone, Boschi.

* 2.28. (Nuova formulazione) Battilocchio, Castiglione, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

2.47. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la pa-

rola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

2.44. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 »;

b) al comma 4, le parole: « il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 ».

2.04. Governo.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

Conseguentemente, al comma 4:

1) *all'alinea, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;*

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4.7. Il Governo.